

XLIII.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — — Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione — Seguito del discorso del Senatore Poggi in favore del progetto — Considerazioni del Senatore Ferraris in merito — Discorso del Senatore Mirabelli in favore.*

La seduta è aperta alle ore 3.
Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:
« N. 4880. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Monte San Giovanni (Roma) fa istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la sede del mandamento in quella città, estendendone la giurisdizione ad altri Comuni che vi si trovavano anticamente sottoposti.

« N. 4881. Il Consiglio Comunale di Resina (Napoli), in vista dei disastri toccati a quel Comune per la recente eruzione del Vesuvio, ricorre al Parlamento onde ottenere alcune misure atte ad alleviarne i danni. »

Il Senatore Boyl domanda un mese di congedo, che viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:
Il signor Michele Gagliardi, delle sue *Osservazioni sulla prima parte della tesi, 7^a, proposta dal Comitato promotore pel primo Congresso giuridico italiano;*

Il dottore cav. Emilio Leone, delle *Novelle cliniche appartenenti alla medicina legale, opera di Lodovico Casper, per servire di compimento al Manuale di medicina legale*, da esso voltate dal tedesco in lingua italiana.

Il Ministro della Guerra, di 200 copie della *Relazione sulla leva dei nati nel 1849, e sulle*

vicende dell'esercito dal 1° ottobre 1870 al 30 settembre 1871.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

La parola è al Senatore Poggi per continuare il suo discorso.

Senatore POGGI. La benevola attenzione che prestate ieri, onorevoli Colleghi, al mio discorso, mi è arra sicura che vorrete continuarla anche oggi, e che così renderete più facile e più breve il residuo mio compito.

Sulla fine del mio discorso d'ieri vi diceva che avrei parlato alcun poco intorno all'indole dell'istituzione della Cassazione, contro la quale si sono lanciate molte accuse e molti strali.

L'indole di quest'istituzione ella è quella d'un rimedio straordinario ordinato contro quegli errori dei giudicati, che violano o interpretano erroneamente la legge. Esso mira a dare alla legge un senso eguale, uniforme, e a far sì che penetri lo spirito della legalità in tutto il popolo, sicchè si contragga dai cittadini l'abito di rispettare le leggi col vederne in pratica l'applicazione eguale ed uniforme in tutti i luoghi del Regno.

Se questo è un bene anche in un piccolo Stato, è un bene inapprezzabile e di cui vi è

estrema necessità in uno Stato grande, e più specialmente in una Nazione che si è ricostituita da poco tempo.

Ove mancasse un istituto consimile, noi avremmo la difformità continua nella giurisprudenza, ed avremmo il discredito della Magistratura, perchè ci mancherebbe il modo legale di riparare alla difformità dei giudicati nei Tribunali supremi. Ma appunto perchè questo istituto mira alla riparazione degli errori giuridici, non rivede il fatto, e lo ritiene quale è stato definito dalle sentenze che gli si denunciano; non lo valuta cioè rispetto alla prova e non ne forma quella sintesi complessiva costituente il fatto controverso, la quale viene fatta dai Tribunali ordinari, e ritenendo il fatto qual'è, lo pone a confronto colla legge. Se vede che la legge applicata a quel fatto è giustamente applicata, rigetta il ricorso, e la sentenza acquista il carattere di cosa giudicata irretrattabile; se vede al contrario che la legge è stata male applicata, o falsamente interpretata, o mal definito il fatto giuridico, annulla la sentenza, e rinvia ad un altro tribunale. E ciò si volle per sistema, perchè se l'istituto della Cassazione avesse anch'esso l'ufficio di esaminare e valutare il fatto, potrebbe cadere negli stessi inconvenienti in cui cadono gli altri tribunali ordinari, vale a dire, si potrebbe lasciar sopraffare dai singoli casi sottoposti man mano al suo giudizio, e perder di vista facilmente il vero spirito e il vero senso della legge.

Varie sono le obiezioni che si fanno contro questo sistema: alcune le chiamerò *intrinseche*, altre *estrinseche*. Le obiezioni intrinseche sono di più generi: io mi fermerò sopra una che fu più specialmente accennata ieri e ieri l'altro dagli oratori che ebbero prima di me la parola.

Si dice che la Cassazione è un istituto eminentemente politico e che quindi può andar soggetto a quegli inconvenienti a cui vanno esposte le istituzioni giudiziarie aventi carattere politico, e perdere di vista lo spirito della giustizia.

Per verità non saprei rassegnarmi a creder giusta questa opinione, perchè non vedo che cosa abbia di politico un istituto, il quale si propone unicamente la interpretazione della legge. Nel suo ordinamento, nel suo congegno non vi è niente che annunci una tendenza po-

litica; una disposizione a sostenere un'autorità dispotica.

Esso sta appunto lontano dai singoli fatti, che tutto di accadono, e dai quali più specialmente dipartono gli eccitamenti alle passioni, per rimanersene nelle alte e serene regioni della legge, cui esamina, studia, e raffronta con gli alti principii del diritto; e pronuncia i suoi responsi in ordine allo spirito da cui crede informata la legge medesima.

Se mi si dice che questo istituto è politico, perchè ha l'ufficio di interpretare non solo le leggi di ordine civile e privato, ma anche quelle che hanno un carattere politico, come le leggi comunali e provinciali, e tutte le altre che concernono il diritto pubblico interno dello Stato, ufficio che in passato non spettava alla Terza Istanza, io risponderci che in questo senso potrà dirsi un istituto politico, ma invece di trarne un argomento di biasimo, è d'uopo consolarsene.

Se noi volessimo tenere la Cassazione nei soli limiti del diritto civile privato, allora bisognerebbe ritornare ad un ordine di cose fortunatamente cessato, vale a dire ai tribunali straordinari e speciali sopra le materie d'ordine politico, non sempre indipendenti nei loro giudizi, come lo sono i tribunali ordinari.

Non è questo un vizio, ma un vantaggio della Cassazione, di riunire cioè le attribuzioni interpretative non delle sole leggi puramente civili, ma di tutte le leggi dello Stato, perchè i magistrati soliti ad interpretare quotidianamente le leggi di diritto comune acquistano quella finezza di criterio, e quell'abito d'imparzialità e di disinteresse, che è la dote più essenziale dei medesimi, e divengono quindi più esperti e meno accessibili alle impressioni passionate, che suscitansi talvolta intorno alle questioni di carattere politico.

Se in Francia, come fu detto, al tempo del primo Impero la Cassazione sostenesse oltre il giusto l'autorità assoluta che allora governava, io non saprei per verità affermarlo, perchè non ne ho le prove; ma se ciò fosse vero, mi si permetta di osservare che può essere accaduto, non per colpa dell'istituzione, ma degli uomini. E gli uomini, o Signori, quando escono dalla loro sfera, vale a dire quando non portano nell'ufficio della Magistratura quell'animo tranquillo e sereno che è proprio del magistrato, e si atteggiavano da politici anco nei

tribunali, sono in caso di guastare qualunque migliore istituzione che si possa immaginare, perchè qualunque sia il pregio delle istituzioni umane, anco le più perfette, se esse non sono bene interpretate ed esercitate, riescono impotenti al bene, e possono divenire strumenti del male; e rimarrà sempre vera la sentenza che una buona istituzione nè è in grado di resistere alla malvagità dell'uomo, nè vale mai il pregio di un uomo retto ed intelligente che la maneggi.

Però vi ricorderete, o Signori, che nei primi anni della dinastia orleanese la Cassazione francese diede uno splendido esempio d'imparzialità e d'indipendenza col dichiarare incostituzionale il decreto reale che poneva Parigi in stato d'assedio; fu mercè questa decisione che i cittadini vennero sottratti ai tribunali militari, e s'impedì una nuova rivoluzione. Questo è fatto certo, i supposti fatti di servilità a me non sono particolarmente noti.

Dannosa si dice ai litiganti, perchè non giudica nell'interesse loro, ma giudica nell'interesse della legge. Spieghiamoci, e facciamo ad intenderci. La Corte non giudica del merito, vale a dire non giudica del fatto, ma si occupa dell'applicazione della legge al fatto. Per altro i litiganti non possono dire che anche nell'interesse loro non si faccia il giudizio di Cassazione. Sono essi che si presentano davanti a questo Tribunale, allegando violazioni di legge dalle quali argomentano che a danno loro sia stata offesa la giustizia, e chiedono un nuovo giudizio. È vero che la natura delle violazioni da essi allegate, non riguarda esclusivamente l'interesse particolare della causa, ma quella più larga ed universale delle leggi; ma è certo però che in definitivo tale rimedio può giovare e giova anco ai litiganti.

Se per avventura potesse parere che i rinvii reiterati che si fanno dalla Cassazione a nuovi giudizi, fossero soverchi, si potrà su questo tema studiare qualche modificazione; e quanto a me, dichiaro fin d'ora che sono disposto a venire a conciliazione, purchè non si snaturi l'istituzione; il cui principale carattere è quello di non entrare nell'esame simultaneo del fatto e del diritto, ma tutte le volte che il fatto sia certamente irretrattabile e inalterabile per tutti, cioè per le parti litiganti, e per i giudici, tutte le volte che la questione sia di mero diritto, io non vedrei quasi inconveniente che, dopo un

primo rinvio, pronunciasse definitivamente la Cassazione.

Ciò che si desidererebbe di fare nel civile si è già fatto, e si fa in larga misura nel penale mercè le utili modificazioni apportate in questa parte dal codice di procedura penale, sicchè su questo tema io spero che, rispettata l'indole della istituzione, non sarà difficile, almeno per parte mia, di studiare d'accordo quelle modificazioni che possano contentare anche coloro che lamentano l'aggravio soverchio dei litiganti pei ripetuti rinvii.

Se vi sono altri difetti, e ve ne saranno pur troppo, bisogna rassegnarsi a tollerarli. In tutte le cose di questo mondo ci sono inconvenienti e vantaggi; non bisogna pretendere appunto negli istituti giudiziari quella perfezione che non si trova in nessuna istituzione umana. Ma in un gran regno costituzionale, l'istituto della Cassazione, è una suprema necessità.

Vengo alle altre obiezioni che si fanno più specialmente contro il progetto di un'unica Cassazione. Si va dicendo che coll'unicità della Cassazione, l'uniformità della giurisprudenza non si potrebbe ottenere, che è un vano desiderio, e si soggiunge che se quattro Corti non sono in grado di sopperire oggi al bisogno della spedizione dei molteplici affari, molto meno lo potrebbe una sola.

La importanza specialmente di quest'ultima obiezione può essere grave.

Quanto alla uniformità della giurisprudenza, per verità non vedo come si possa riconoscere impossibile ad ottenersi.

Se s'intende dire che l'uniformità della giurisprudenza non ci è, per questo perchè si contano varii mutamenti d'opinioni anco là dove la Cassazione è unica, io risponderei che in questo senso l'uniformità non c'è, ma soggiungerei che non devesi nè pretendere, nè volere.

Gli svolgimenti successivi che subisce il diritto, l'intelligenza che viene data dopo un lungo lasso di tempo a certe disposizioni puramente generiche delle leggi in vista delle modificazioni lente che accadono negli usi civili di un popolo, tutte queste mutazioni non solo non sono improvvise, ma salutari. L'immobilità dommatica sarebbe deplorabile ed assurda, nè a quella deve punto mirare la Cassazione.

Solo il disaccordo che s'incontra tra l'interpretazione di una legge fatta oggi in un modo e

domani in un altro opposto, è deplorabile, e fatale, ma questo deriva precipuamente dalla pluralità delle Corti. Finchè non avremo una Magistratura Suprema, la quale si riunisca tutta insieme, e che fonda le diverse opinioni, che venga a conciliare le dottrine e le tradizioni regionali, ed a trar fuori dalla legge uno spirito eguale e concorde, sarà ben difficile che la difformità cessi; dirò anzi che è impossibile, ed il fatto ce lo mostra.

Per verità, le singole Cassazioni appartenenti agli Stati disciolti dopo il 1859, non porgono grandi esempi di varietà capricciose dei giudicati nel loro seno.

In Toscana la Corte di Cassazione del 1838 non ha dato scandali d'incostanza nei suoi giudicati, e vi si scorgono quelle sole modificazioni giurisprudenziali, che tutti debbono desiderare ed approvare.

Nel Piemonte è accaduto lo stesso, e fino ad ora io non conosco divergenza grave nella sua giurisprudenza anteriore da dire che siasi contraddetta arbitrariamente e gratuitamente.

In Napoli, almeno fino a tutto il regno passato, era lodata la uniformità delle massime della Cassazione, e se dopo si riscontra qualche mutamento di opinioni a breve distanza, ciò è sì poca cosa, da non mettere il conto di fermarvisi.

In Palermo egualmente; sicchè noi possiamo dire, senza tema d'ingannarci, che le singole Corti esistenti rispetto alla propria giurisprudenza sono abbastanza coerenti a se stesse, nè vi è difformità tale di giudicati da poter generare confusione, e da dover dire che lo spirito della legge cambia da oggi a domani.

Dunque, se abbiamo già una prova nella lunga esperienza fatta col sistema di Cassazione delle diverse provincie d'Italia, noi non dobbiamo disperare che ciò accada colla unica Corte suprema.

Che se per gusto di disputare si volesse affermare come difficilissima l'uniformità della giurisprudenza anche con una sola Corte Suprema, si dovrà concedere a me che con le quattro Corti avremo non solo una difformità quadruplicata, ma l'anarchia assoluta nella giurisprudenza, e quindi il rifiutare il meglio per questo perchè non si può ottenere l'ottimo, parmi indizio di poco amore della giustizia e del pubblico bene.

Andiamo alla gran moltitudine degli affari,

la quale impedirebbe all'unica Corte di vivere e di esercitare regolarmente le sue funzioni.

Innanzi tutto è da avvertire che la molteplicità stessa delle Corti, è quella che facilita i ricorsi insussistenti e insufficienti, se non altro perchè porge maggiore comodità a presentarli.

Io comincerò a parlare del cumulo delle cause, che è piuttosto grave presso la Corte di Cassazione di Torino.

Ciò è dipeso da più ragioni. Nel 1865 quando si trattò di trasportare di nuovo la Cassazione da Milano a Torino, furono fatte e arretrate grandi modificazioni non solo nella legge organica giudiziaria, ma anche nei Codici di procedura civile e penale; di più fu diminuito notabilmente il personale della Corte suprema.

Mentre a Milano ogni Sezione della Corte decideva con 9 membri, e dava quindi luogo ad una ripartizione più larga del lavoro nei singoli membri; il personale fu ridotto a soli sette, ed inoltre si credè d'abolire nel civile la sezione dei ricorsi.

La condanna della sezione dei ricorsi, che fece gridare ieri l'altro allo scandalo l'onorevole Panattoni, perchè oggi s'intendrebbe di revocarla, mi permetta che io lo dica, avvenne veramente senza colpa della istituzione.

La sezione dei ricorsi fu condannata senza esser sentita perchè non piaceva agli avvocati; e ne seguì, cosa mirabile, che si cambiasse le parti. La giudicarono coloro che per istituto son destinati a difendere gli accusati; e i Magistrati che soli avevano maneggiato quell'istituzione sorta in Italia nel 1860, non furono nè interrogati, nè ricercati del loro parere; e la condanna fu pronunziata senza verun'ombra di giudizio.

Io mi trovava allora a Milano a presiedere quella sezione; ed uno dei distinti Colleghi miei in quella sezione avendo letto nella Relazione anteposta al progetto di Codice di procedura civile i motivi della proposta abolizione della sezione dei ricorsi, si credè in dovere di scrivere alcuni articoli per chiarire, coi fatti alla mano, e con le origini storiche di quell'istituto, la poca sussistenza delle ragioni dedotte per sopprimerla.

Ne seguì una breve e dotta polemica tra l'egregio Magistrato ed un valente giureconsulto residente a Milano.

Ma tutto fu vano; gli articoli non produssero alcun effetto a Torino; e il Parlamento

che dovea votare in blocco e Codici e leggi, prima di lasciare Torino, non fu in grado di esaminare minutamente la questione.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole Panatoni, non si richiama oggi in vita un condannato colpevole, ma un condannato innocente, ed egli, che tanto si distingue nel perorare le cause dei poveri accusati, non deve scandalizzarsi, se si riabilita non già un colpevole, ma un innocente giudicato senza essere stato nè difeso nè chiamato a difendersi.

Or bene avanti la Corte di Cassazione di Milano, che aveva la più larga giurisdizione di tutte le Corti, non vi era un arretrato vero e proprio, perchè tale non può chiamarsi un resto di un cento o più cause, che crebbero dopo la partenza per le più lunghe ferie rendute necessarie dalla nuova installazione della Corte a Torino.

La sezione dei ricorsi che si aboliva, disbrigava quasi la metà delle cause civili; tornò col Codice di procedura civile ad attribuire alla Corte di Cassazione il giudizio di molti casi di revocazione, i quali prima si dovevano decidere dai tribunali di appello.

Per ultimo fu stabilito che anche le sentenze interlocutorie, qualunque fossero, potessero portarsi alla Cassazione separatamente e prima della sentenza di merito. Da ciò le principali sorgenti di un primo e grave aumento dei ricorsi, e quindi i ritardi nello sfogo degli affari. Ma eccone un altro. Ognuno sa che il ricorso in materia civile, non sospende l'esecuzione del giudicato; ma l'esecuzione che se ne faccia, prima che la Cassazione abbia pronunziato il suo responso, può dar luogo ad una sequela di danni gravissimi a carico di chi l'esegue. Ora molti dei soccombenti, sia per avere una maggior soddisfazione contro il vincitore, sia per sottrarsi per un tempo più lungo possibile all'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza, nella certezza che pei molti affari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, la chiamata di una causa all'udienza si farebbe attendere per lungo tempo, facilmente si risolvevano a presentare un ricorso, non per fiducia di vincere, ma per ottenere una dilazione.

Venuto poi il giorno della discussione, rinunciavano al ricorso. Questo dico, perchè due volte nel discorso di riapertura dell'anno giuridico avanti la Cassazione di Torino, fu notato che la Sezione civile non poté lavorare quanto avrebbe

potuto, perchè un terzo almeno degli affari portati in discussione al giorno in cui si dovevano trattare, era ritirato. Adunque è certo che l'arretrato derivante da improvide disposizioni di legge, partorisce anco un arretrato fittizio, pel l'interesse dei litiganti.

Quanto alla Cassazione di Napoli, che ha pure molti arretrati, il mio compito sarà più facile, per esservi una lucida spiegazione nella Relazione ministeriale. Avanti quella Corte pendono sempre migliaia e migliaia di ricorsi, i quali risalgono a tempi remoti, e sono fermi e non risolti, perchè, secondo le leggi vigenti prima delle attuali, fatto un ricorso, non poteva dai giudici portarsi all'udienza, se le parti interessate non ne facevano premura. Quindi si ha sempre un cumulo grandissimo di ricorsi, che par che costituiscano un debito grave, ma che in realtà non è che un debito apparente; debito che sarà estinto e soddisfatto appena verrà approvata quella disposizione che è oggi nel progetto di legge, con cui si assegna un termine perentorio di un anno a chi presentò il ricorso, od ai loro eredi e nipoti per portarlo in discussione, o per ritenerlo come perento.

La Corte di Cassazione di Palermo, per quanto io mi sappia, non ha tanti arretrati da darsene pensiero.

Vengo alla materia penale.

Nella materia penale il compito delle Corti è grave: si portano molti ricorsi, e gli affari che si decidono non sono tali e tanti da impedire un arretrato più o meno forte nel seno di tre di esse. Ma nel progetto di legge vi sono disposizioni che apportheranno un grande vantaggio.

Una di queste salutari disposizioni stabilisce che la pena non debba più decorrere a favore dei condannati dal giorno in cui è pronunziata la sentenza di condanna, ma da quello invece del rigetto del ricorso.

E ciò diminuisce sensibilmente il numero dei ricorsi, perchè è accaduto finora che tutti coloro i quali sono stati condannati a pene criminali più o meno gravi, desiderando di scontrarle il più che è possibile nel carcere di custodia, avanzano il ricorso, perchè sanno di guadagnar tempo, in vista dell'arretrato esistente presso le Corti.

Ma vi è un altro provvedimento non registrato nel progetto ministeriale, e che io raccomando all'onorevole Ministro ed al Senato,

ed è il seguente. Nel Codice di procedura penale noi abbiamo una disposizione che certamente non si incontrava in nessuna delle legislazioni precedenti degli antichi Stati d'Italia, e nemmeno in Francia e nel Belgio, ed è che i condannati che ricorrono in Cassazione sono sicuri che, venendo accolto il loro ricorso, nel nuovo giudizio non possono mai peggiorare di condizione; quindi non essendovi rischio alcuno a ricorrere, ricorrono anche quelli che hanno la coscienza del loro fallo, e che in caso diverso accetterebbero la sentenza.

Questa disposizione potrà dirsi una disposizione umanitaria, ma è abbastanza utopistica e non conforme all'indole del rimedio di Cassazione.

Quando essa si togliesse, e si ritornasse al sistema precedente e comune anche agli altri paesi, in cui il ricorso si fa a rischio e pericolo del condannato, noi avremmo una grande diminuzione d'affari.

Vorrei soltanto una eccezione, per evitare il caso che nel successivo giudizio il condannato non a pena di morte, non potesse più esserlo neppure nel secondo.

Un altro caso di agglomerazione degli affari può derivare dalle semplici dichiarazioni di ricorso non susseguite dai motivi, tutte le volte che non fosse uniformemente osservato, come dubito, da tutte le Corti di Cassazione, l'obbligo di condannare i ricorrenti che non dan seguito al ricorso, nella multa prescritta dalla legge.

Ecco come si otterrebbe con queste prescrizioni gran diminuzione d'affari.

Passiamo alle obiezioni estrinseche, le quali, a parer mio, hanno un carattere più o meno spiccato, più o meno palese, che è quello di controvertere la necessità di una Suprema Magistratura, od almeno di differirne l'attuazione.

Si è parlato di accentramento e di discentramento: io, anche in questa materia, rispetto le opinioni di coloro che hanno usato queste frasi e che hanno creduto poterle applicare anche all'ordine giudiziario; ma nella questione che ci occupa, è affatto fuor di luogo il parlare di accentramento o di discentramento.

È egli infatti concepibile un buon ordinamento giudiziario senza che si abbia alla testa un unico Tribunale supremo?

Non vi è Stato il quale non abbia un unico Tribunale supremo, qualunque sia la sua natura.

In Austria vi è una Terza Istanza unica, e quella stessa Terza Istanza che risiedeva a Verona, come mi venne fatto avvertire da un nostro onorevole Collega che appartiene a quella provincia, non era che una sezione della Terza istanza di Vienna. Ed allora, sotto un governo assoluto, si riparava all'inconveniente della difformità delle massime tra Verona e Vienna, mediante una Commissione straordinaria, la quale studiava e proponeva al Governo centrale quella risoluzione che si reputava migliore, e che subito si convertiva in legge.

In Germania vi è pure un unico Tribunale Supremo. Gli stessi fautori della Terza Istanza fra noi non mettono in dubbio che vi debba essere un unico Tribunale Supremo: fanno questione di forma, ma la necessità di questa istituzione essi la riconoscono. Tra gli oppositori del sistema di Cassazione unica, alcuni esplicitamente affermano che è meglio averne più che una. Va lodato il coraggio di questa opinione, la quale è esternata in una scrittura comunicataci di recente, e di cui non ho letto che la conclusione. Basta enunciarla per non discuterla, non sapendo in verità concepire come si provveda meglio ad una eguale amministrazione della giustizia per tutti i cittadini, ed al rispetto delle leggi, con una perenne difformità della giurisprudenza in quattro o cinque regioni dello Stato, anziché con la uniformità della medesima.

Si allega, è vero, l'esempio di Napoli e di Sicilia, che sotto lo stesso Governo ebbero due Corti di giustizia separate, eppure non ne derivarono inconvenienti. Sono dolente di entrare in questo argomento; ma, Signori, voi avete sentito ieri che mi sono spogliato, che ho tentato spogliarmi di qualunque sentimento d'interesse locale, comunque rispettabile, che potesse intorbidare il mio giudizio nella discussione di una legge sì grave; e non è generosità d'animo, che mi induce a così opinare, ma l'intimo e profondo convincimento che senza una Corte unica non si può in un gran regno costituzionale provvedere alla retta amministrazione della giustizia.

Premessa tale avvertenza, per non dispiacere a coloro i quali devono essere forse allarmati per tema della soppressione di istituti molto antichi, io risponderò che appunto vi erano due Istituti Supremi Giudiziarj, e nell'isola di Sicilia e in Napoli, perchè l'autono-

mia politica di quei paesi è durata quasi fino ai nostri giorni.

Erano due reami riuniti sotto una sola corona, ma due reami distinti, con parlamento distinto, e per conseguenza con tutte le altre istituzioni analoghe a due paesi autonomi.

Egli è vero che quest'autonomia fu grado a grado diminuita dopo il 1815, dopo cioè il Congresso di Vienna per il principio di governo assoluto con cui i Borboni presero a reggere il reame delle Due Sicilie. Ma appunto perchè si manometteva l'autonomia a danno di chi non voleva in nessun modo fondersi, non si ebbe il coraggio di distruggere l'istituto supremo.

Se inconvenienti non ne nacquerò, credo di poter rispondere sulla parola di un onorevole Collega siciliano, che siede fra i Membri della Commissione, egli è perchè si provvedeva a ripararli subito, nello stesso modo che si teneva a Vienna; vale a dire, togliendo la difformità di giurisprudenza tra le due Corti con una dichiarazione sovrana.

Con i governi assoluti era adunque facile accomodarsi, e gli imbarazzi che potevano nascere per l'esistenza di più istituti supremi, non erano irrimediabili, ma con un governo costituzionale la cosa è ben diversa. Sta in fatto che i dissidii continuano molteplici, non solo tra Napoli e Palermo, ma anche fra queste e le altre Corti, e non si trova il modo di rimediarvi.

Adunque mi pare che l'esempio di Napoli e di Sicilia non suffraghi punto contro l'istituzione di un'unica Corte Suprema. Ma vi sono altri oppositori più velati, e sono quelli che resistono ad ogni modificazione del sistema di Cassazione ordinato alla francese, nella speranza che, introdotta alcuna di esse, se ne farebbero un titolo ragionevole per rigettare la legge. Sono unitari apparenti, in effetto dissenzienti, ed io non ho che una parola da dire su di loro; la inflessibilità contro ogni modificazione, sarebbe, per parte di essi un riconoscere che miglioramenti progressivi nelle istituzioni umane non sono concepibili.

Finalmente vi è l'onorevole Collega Panattoni, il quale, comunque dichiara che con le sue proposte non mira nè ad impugnarne la convenienza di un'unica istituzione suprema, nè anche a ritardarne l'attuazione, pure, ove fosse ascoltato, produrrebbe, a parer mio, gli stessi effetti degli oppositori.

L'onorevole Panattoni vagheggia delle Corti, che chiama di revisione, locali, ed un supremo istituto nel centro. Parla di sezioni in diverse città di un medesimo Corpo unico, perchè egli ci ha parlato di un'unica Suprema Magistratura.

Ora, o queste sezioni hanno un'eguale giurisdizione ed eguali attribuzioni della sezione centrale, e allora, mi permetta il dirlo, non abbiamo l'unicità, ma la pluralità delle Corti, con dei primi presidenti di meno; o le sezioni locali hanno delle attribuzioni diverse e minori di quelle della centrale, ed allora domanderei di conoscere quali siano queste attribuzioni, perchè dal suo discorso non mi è venuto fatto di comprendere come le attribuzioni delle sezioni locali si differenziano da quelle dei tribunali di Terza Istanza. Egli dice di no, perchè della Terza Istanza non crede aver bisogno e non ne vuole; ma a buon conto ci ha ripetuto che le sue idee erano tracciate in un modo di generalità e piuttosto indeterminato, che poneva innanzi un embrione, che dovrebbe essere fecondato dal Senato. Ora, ognuno sa che i periodi delle fecondazioni sono periodi più o meno lunghi, secondo la natura dell'essere che deve fecondarsi. E non vorrei perciò che la fecondazione desiderata dall'onorevole Collega producesse l'effetto dei nuovi aggiornamenti. Non sarà questo il suo intendimento, perchè egli ha ripetutamente detto voler subito un Istituto unico; ma dubito che le sue proposte conducano ad un fine del tutto opposto. Non si allarma l'onorevole Collega della spesa maggiore che occorrerebbe per avere delle Corti di revisione locale, oltre le Corti d'Appello, ed un'unica Cassazione, perchè dice non doversi badare alla spesa nella amministrazione della giustizia.

Non potrei non far plauso a queste parole. L'onorevole Collega ha ragione quando parla così, ed io non posso che lodare lo zelo mostrato per il decoro della Magistratura e la retta amministrazione della giustizia; ma mi permetta dirgli che ho sentito sempre ripetere che non si devono fare economie in ciò che la giustizia esige; ma i fatti non sono stati mai conformi alle parole. Le economie si sono fatte in un modo troppo grave per non essere segnalate.

Oggi giorno deve far senso il sapere che le Preture non trovano più giureconsulti giovani che vogliano attendere alle medesime, perchè sanno di essere sacrificati. I magistrati nei bassi

gradi (non parlo degli alti perchè sono sufficientemente pagati), sono male retribuiti. I Pretori hanno uno stipendio così meschino, che, mi è forza il dirlo, fa onore a quelli che lo ricusano per non mettersi nel caso di lottare di continuo tra la miseria e le tentazioni di prevaricare. E questo male non è solo nelle Preture, ma anche nei Tribunali correzionali.

PRESIDENTE. Perdoni: ma questo non parmi che entri nella questione della Cassazione.

Senatore POGGI. Scusi, signor Presidente, ma io debbo rispondere alle considerazioni dell'onorevole Panattoni.

Io dico: per ora contentiamoci di due gradi ordinari di giurisdizione, non spendiamo per la creazione di un terzo grado oltre la Cassazione, quelle somme che è urgente di spendere per migliorare le condizioni dei Pretori, dei Giudici di prima istanza, dei Cancellieri e Vice-cancellieri. Al resto si penserà dopo; e il presente progetto di legge non vulnera punto le proposte dell'onorevole Panattoni, le quali possono essere riservate ad altro tempo.

Ma infine, o Signori, questo stato di cose non può nè deve durare più a lungo.

Credo di avere in ciò assenzienti anche coloro che nutrono pensieri diversi intorno all'indole dell'istituzione.

Lo stato presente della Magistratura, mi si permetta dirlo, è una violazione perenne dello Statuto. L'inaMOVIBILITÀ dei Magistrati è ridotta una parola vuota di senso. I Giudici della Corte di Cassazione sono quelli che ne mancarono nel passato, e ne mancano di presente; giacchè le leggi organiche che ci governano e i Codici parlano di un'unica Corte di Cassazione, e solo nelle disposizioni transitorie e nelle tabelle annesse alla legge si vedono figurare più Corti.

Io diceva che di presente i Giudici della Suprema Magistratura mancano della garanzia della inamovibilità; perchè essi temono di continuo della sorte dell'Istituto a cui appartengono e che tutto di dicesi destinato a perire, ma che però, nè Governo nè Parlamento, osano attaccare di fronte, nè condannare con un voto esplicito. Mancano dell'inaMOVIBILITÀ, perchè, stante la pluralità delle Corti, i Membri di esse, temono di essere bersagliati da un luogo all'altro, e nella previsione che prevalga il sistema di un'unica Cassazione, ignorano se a loro converrà per le condizioni di età o di salute

in cui ora si trovano, recarsi alla nuova sede.

Ne mancano infine, perchè varii Membri di queste Corti, aggregati provvisoriamente, sono retribuiti con stipendio minore di tutti gli altri, e quindi non hanno nemmeno l'apparenza della inamovibilità statutaria.

È mancata nel passato questa garanzia, e prova ne siano le vicende di molti Magistrati. Vi fu un Magistrato della Corte di Cassazione di Milano, il cui posto essendo soppresso, dovette rimanere come un secondo Giovanni senza Terra, per più di cinque mesi senza sapere dove sarebbe chiamato. Ed era inamovibile! Un Presidente della Corte di Cassazione di Palermo fu traslocato a Firenze e quello di Firenze a Palermo, e questi non essendo in condizione di andarvi, dovette domandare il riposo. Vi fu un altro Presidente, onore della Magistratura e delle lettere, Preside di quest'illustre Collegio e benemerito per scrivi resi negli ultimi tempi, il quale lesse il suo collocamento a riposo nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè il suo posto doveva essere occupato dal Presidente della Corte di Firenze. Altri mutamenti di Consiglieri delle Corti di Cassazione sono seguiti posteriormente, e ognuno di voi ricorda che avvennero all'insaputa dei medesimi e senza demerito personale, tantochè si sentì poco dopo la necessità di ripararvi col revocare il decreto.

Con questo riepilogo di fatti e memorie dolorose per l'alta Magistratura, non intendo di incolpare nessuno.

È la precarietà stessa dell'istituzione che offre l'adito al sovvertimento dell'amovibilità ed all'arbitrio ministeriale.

Abbiamo visto perfino dei giudici di Cassazione, i quali pel timore che le Cassazioni non possano sopravvivere, hanno preferito scendere in una Corte d'appello, e così d'eminuire di grado e di stipendio per sottrarsi all'incertezza della sorte che loro sarebbe riserbata.

Tutti si avvedono di lottare tra due scogli, quello della morte minacciata dell'istituzione, e quello di essere, a guisa di nomadi, portati da un luogo ad un altro senza sapere quando si fermeranno; ad onta che stia scritto nella legge che la Suprema Magistratura dovendo esser unica, non possa correre il rischio di traslocamenti.

Laonde, mi si permetta di dire che non è più tempo di aggiornare il definitivo as-

setto di essa; ogni ulteriore indugio sarebbe, mi si conceda la parola, COLPEVOLE; nè il Parlamento nè il Governo potrebbero sottrarsi al giusto e ben meritato rimprovero, di manomettere la principale garanzia dell'ordine giudiziario. Ormai dobbiamo parlarci chiaro.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Poggi, ma quella parola *colpevole* non è parlamentare. In Senato si può da taluni opinare diversamente da altri, ma secondo la sua espressione, perchè alcuni non professano la medesima sua opinione sarebbero colpevoli.

Senatore POGGI. Faccio osservare all'onorevolissimo Presidente che l'inamovibilità dei Magistrati è stabilita dallo Statuto e dalla legge, e per ciò non possono esservi dissensi di opinione, e la parola *colpevole* allude al futuro, non al passato; se però l'onorevole Presidente non mi passa l'espressione, sia per non detta.

Non facciamo, o Signori, che le nostre piaghe, i nostri mali si credano maggiori di quello che sono: non facciamo che i nostri avversarii ci rammentino che sotto i passati Governi le sorti della Magistratura, benchè non garantite in teorica da un articolo dello Statuto, erano in fatto (in molti luoghi) più certe e rispettate di quel che non siano oggidì sotto l'egida di una inamovibilità la quale è finora un pio desiderio pei Magistrati di Cassazione.

E se la Magistratura Suprema vive in tal condizione, come potrà ella tutelare le giurisdizioni ed i Magistrati inferiori?

L'indifferenza perseverante e più a lungo protratta in questa materia, e la prevalenza accordata ad interessi, che non voglio qualificare, finirebbe col dare ragione a coloro che dicono che delle questioni eminentemente morali non è il tempo d'occuparci, e che basta provvedere agl'interessi economici e finanziari. Io lodo perciò il Ministero, ed in special modo il Ministro Guardasigilli, che ha rotto gl'indugi, e che è venuto avanti di noi col proposito perseverante e fermo di fare accettare la sua proposta di legge.

Il tempo di pigliare un partito è venuto; e la dignità della suprema Magistratura esige, che si cessi dal tenerla in una continua incertezza delle proprie sorti, e che lo Statuto non sia per essa una parola morta.

Se a questa proposta non si volesse far buon viso neppur oggi, ebbene, o Signori, io vi dirò

francamente: ordinate tosto le sei Terze Istanze, oppure, rendete definitive con un articolo di legge le già esistenti Corti di Cassazione, aggiungendone una quinta, se lo credete, la quale sieda nella Capitale del Regno.

Riordinate le giurisdizioni delle quattro Corti, perchè non è possibile che una delle Corti, come quella di Torino, abbia giurisdizione nell'Umbria, e nelle Marche, e quella di Firenze passi sopra l'Umbria per andare a Roma, e sopra Bologna, per andare a Venezia: accrescite il personale delle Corti in cui la molteplicità degli affari lo richiede maggiore. Togliete l'inconveniente di due Corti Supreme, che a sessioni riunite decidono con undici voti invece di quindici, e trovate poi il modo di far risolvere le discordanze gravissime e moltissime da un corpo che non sia nè il Parlamento, nè una Commissione straordinaria, espedienti ambedue contrari ai principii della retta amministrazione della giustizia. Ma se nel fare tutto ciò, vi sgomentaste, o Signori, se voi temeste un regresso, allora si faccia un ultimo sforzo, e si faccia un ultimo sacrificio pel bene del paese, perchè se è il più doloroso, in quanto è l'ultimo che ci distacca interamente dal passato, e sostituisce alla giustizia finora regionale la giustizia nazionale, è il meno grave, checchè si voglia dire, di tutti gli altri che già abbiamo fatto. Vi guidi lo spirito di abnegazione e l'amore di questa patria italiana che ci ha costato tante lagrime, tanti dolori e tanti rimproveri, ed accuse maggiori degli errori commessi. Non dite, o Signori, che si son fatti oramai troppi sacrifici dalle popolazioni, e che è bene non aggiungere quest'ultimo. Dite invece che i sacrifici fatti, comunque grandi e incomparabilmente maggiori di quello che ora si chiede a quattro grandi e benemerite città d'Italia, non basterebbero, se non si facesse ancor questo, perchè si rischierebbe di compromettere tutto.

Non vi lasciate muovere nè dalle lusinghe, nè dai timori, e siate persuasi che una volta definita la quistione, tutti piglieranno il loro partito e si rassegneranno agevolmente; e i vantaggi della migliore amministrazione e del migliore andamento della giustizia lenirà ben presto il dolore del sacrificio fatto. La giustizia abbia presto in Roma il suo centro ed il suo istituto primario, qui dove il Governo della Nazione è venuto a porre la sua sede per ritem-

perarsi nelle memorie di una civiltà imperitura, qui dove il diritto ebbe il suo primo esplicitamento ed il suo moderatore nel principio cristiano. Ricordatevi, Signori, che uno Stato senza giustizia stabile e rispettata, è incapace di mantenere l'equilibrio in mezzo alle forze sociali che si dibattono fra di loro, è uno Stato che ha fragile fondamento. Se non volete un regresso e se vi preme di ridonare alla Magistratura tutta la sua dignità e tutto il suo splendore, fate che cessi questo stato anormale in cui essa si trova da dodici anni, il quale se più durasse, diverrebbe un pericolo; date il vostro voto alla proposta di legge, perchè essa è una necessità giudiziaria, è una necessità politica, è il compimento dell'unità nazionale. (*Segni di adesione*).

PRESIDENTE. Essendo assenti gli onorevoli Senatori Musio e Menabrea, do la parola all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole Poggi.

PRESIDENTE. Vi è qualcheduno che voglia parlare in senso opposto?

Senatore FERRARIS. Non dico di parlare in senso opposto, ma in senso un po' diverso.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io entrerei senz'altro in argomento; debbo però fare una dichiarazione, anzi forse due.

La prima dichiarazione è questa: Nelle questioni, che sorgono in Italia, e che sebbene di interesse generale, colpiscono e toccano anche indirettamente, ma in diverso modo, le varie regioni, che prima divise, ora formano un solo Regno, vi sono taluni che hanno l'uso di guardare a chi ne deve trattare, per domandargli da qual parte esso venga, se dal Po superiore, ovvero verso la sua foce, se dall'Arno o dal Sebeto, ecc.; e se poi si agitano questioni, le quali vengono a toccare interessi professionali, si pretende ricercare se sotto la parola dell'uomo politico si nasconda il segreto pensiero del magistrato, il quale aspiri ad altri onori, ovvero di chi voglia procurarsi maggiori lucri.

Io non credo, e anzi sono certo che nessuno di Voi potrà entrare in siffatte pregiudicate opinioni; tuttavia io stimo subito dover dichiarare che da qualunque parte io venga, qualunque sia la professione a cui mi onoro di appartenere, ho cercato di studiare la questione in sé, facendo assoluta astrazione da tutti quei vin-

coli, che mi potrebbero tirare da una o dall'altra parte.

La seconda dichiarazione è questa:

Noi dobbiamo trattare un argomento di tale specialità, che oserei dirlo quasi tecnico: per esaurirlo degnamente, converrebbe entrare in molte disquisizioni di dottrina e di erudizione.

Qui seggono onorandissimi magistrati, celebratissimi giureconsulti italiani; questi usano, e con questi sarebbe opportuno valersi di argomenti e di parole degne di mettersi al paragone di quella scienza che loro è familiare. Ma qui seggono altri uomini onorandissimi che, comunque eruditi in altre discipline, non amano e quasi tengono in sospetto un linguaggio che non sia loro familiare. Infine, noi, da quest'Aula ci indirizziamo a tutti i cittadini, e con quelli correremmo lo stesso pericolo.

Io non sono da tanto che mi sia dato seguire gli onorevoli preopinanti in tutto lo sfoggio della loro dottrina; ma lo potessi anche, io me ne asterrei. Io desidero e mi propongo di far sì che i miei concetti vengano esposti in modo piano e chiaro; parlerò quindi pianamente, cercando di non lasciarmi trascinare piuttosto da una parte che dall'altra; ed entro, ripeto, subito in materia.

Quale è lo scopo di questa legge?

Il nostro ordinamento giudiziario ha per base il giudizio, l'esperimento di ogni questione giudiziaria, in due gradi: prima istanza ed appellazione.

Questo è il procedimento *ordinario*, e che infatti così si qualifica.

Ma, dopo esperito il secondo grado, quando si è conosciuto da quei magistrati che sono competenti per sentenziare in appello, si debbe ammettere un ulteriore esame, un rimedio, che sia, e dicesi in fatto, *straordinario*?

Invero sarebbe difficile lo scompagnare interamente questa disamina dal rivolgere uno sguardo sul nostro ordinamento giudiziario, per avere un'idea del suo merito, de' suoi difetti, de' suoi miglioramenti.

Mi asterrò dall'inoltrarmi in questo argomento; e per seguire il consiglio dell'onorevole Presidente, che poneva in avvertenza l'onorevole preopinante, di non toccare all'ordinamento giudiziario, e perchè, effettivamente di questa materia si parlerà allorchè verrà in discussione il relativo progetto così profondamente studiato. Tuttavia mi permetterò di toccarne

così per sommi capi unicamente per quell'attinenza che ha coll'istituzione di un Collegio Supremo di giudicatura. Non parlerò della Magistratura giudiziaria italiana, essa non ha d'uopo di essere da me lodata, ora ed in questo recinto. Concedetemi però di proclamare, che se la Magistratura deve essere ammirata nei gradi superiori, perchè, comunque non retribuita in quella misura che sarebbe dovuta ai suoi meriti ed al ragguaglio del posto che deve tenere nell'ordinamento sociale, sappia tuttavia mantenersi a quell'altezza che è nella sua missione; si deve poi più ancora che ammirare, compiangere nei gradi minori, laddove gli stipendi sono così esigui che è un vero miracolo che bastino a superare, non dirò l'impulso o la spinta che ci potrebbe essere alla corruzione, ma a conservare ancora quella dignità personale così necessaria all'autorità del giudice.

Comunque, a ciò, io spero, sarà degnamente provveduto con quell'ordinamento, che aspetta radicale riforma dalla saviezza vostra. Intanto ricordiamo che il nostro ordinamento giudiziario, venuto e creato sotto tante aspirazioni, prodotto di tante conciliazioni, è lungi dal presentare quella semplificazione, che da coloro i quali non sono avvezzi a trattare di queste materie, si potrebbe a prima giunta credere, e sarebbe pur tanto desiderabile, anzi necessaria. Voi credete di avere un ordine solo di giudici di prima istanza, di giudici d'appello; e che qui si tratti unicamente di vedere se sopra questi giudici di appello si debba costituire una Magistratura superiore. Ebbene, voi avete un singolare ordinamento, per cui, tre sono gli ordini di giurisdizione, nella sola materia civile, con strana mistione, ed avvicendamento di primo e secondo grado: conciliatori e pretori; pretori e Tribunali; Tribunali e Corti d'appello, ciascuna alla loro volta, e con che non so pravvenga ancora l'altra complicazione di materia commerciale, che in talune località ha giudici speciali. Allora si aggiunge ancora questa, che se non è stranezza, è almeno anomalia: per le cause inferiori a L. 1500, il giudice legista è sottoposto in appello a giudici commercianti, mentre, se la causa è superiore alle L. 1500, il giudice in prima istanza è commerciante, mentre pronunzia in appello un Magistrato legista!

Ma a queste, come a molte altre imperfe-

zioni od anomalie, avrete modo di riparare allorchè verrà in discussione il progetto d'ordinamento giudiziario. Intanto però dovendo provvedere, qualunque sia l'ordinamento giudiziario, o qual è costituito o quale potrebbe riuscire altrimenti riformato, discutiamo ora se abbiassi a costituire una Magistratura che conosca, dopo esaurito il secondo grado, ed ove, in qual modo abbia a conoscere.

Accostandoci a questa doppia disamina che è il vero merito della presente discussione, permettete a chi da ormai quarant'anni versa nella pratica forense, che vi dichiaro (non faccio confronti) quanto miseranda sia in Italia la condizione del litigante; miseranda per le spese, miseranda per l'incertezza, miseranda in una parola per tutte le traversie a cui è soggetto colui che è costretto (e chi può essere sicuro di non esserlo?) a cercare ragione nella giustizia per mezzo dei tribunali. — Non dico che sia colpa di alcuno; certo sarà colpa del modo con cui si trovano composte le cose, e del sistema che si tenne a base per questa composizione; intanto, ritenete, il fatto è costante; e per la specialità del nostro argomento, io temo assai che, a maggior danno, si corra dietro a certe astrattezze ideali, che si ritengano possibili certe distinzioni, le quali non reggono al cimento della pratica.

Perchè un esame ulteriore può far correggere quelli che lo precedettero, v'ha chi crede di avvicinarsi maggiormente alla idealità della giustizia col moltiplicare gli esami; ma per controbilanciare i pericoli, ed attenuarne gli effetti, si studiano distinzioni tra diritto e fatto, tra mezzi e mezzi, senza avvedersi, che, in pratica, siffatte distinzioni sono fonti di discussione, di dubbi preliminari, o pregiudiziali, come dicono, e che per tal modo non solo si accrescono, ma si creano le ambagi di un cammino abbastanza per sé pericoloso, in cui deve gittarsi il cittadino, che prosegue, e difende i suoi diritti, felice se, bastandogli i mezzi pecuniarii per sostenere la lite, avrà ancora tanta forza d'animo quanta si richiede per superare tutte le durissime prove.

Questa sarebbe una proposizione che avrebbe forse bisogno di venire dimostrata, ma entrei in un campo troppo vasto: altra volta lo percorreremo; per ora, spero, me ne dispenserete. Solo faccio appello a quanti abbiano avuto o possano avere minaccia di una lite, a

quanti ne trattano o ne decidono per gli altri, e sono certo che nessuno sorgerà a contraddirmi.

Se dunque fra queste varie giurisdizioni, bene o male composte, noi dobbiamo cercare un termine ultimo, in cui si debba trovare quello che nella imperfezione delle cose umane si dice *certo*, perchè tale presuntivamente, e non possiamo dire *vero*, vediamo quale sia il modo con cui vi si possa giungere.

Il primo, il più semplice, il più naturale, sarebbe quello della seconda appellazione; e diciamolo pure, questa troverebbe in Italia riscontri tradizionali, molto più che non le altre forme delle quali dovremo ragionare in seguito.

In fatti la base, la ragione d'essere del richiamo da un giudice ad un altro, dell'appello, sta naturalmente in questo doppio scopo: emendare il possibile errore del primo giudice; dare alle parti il mezzo di fornire altre prove, di giustificare il proprio assunto, l'azione dell'una, l'eccezione dell'altra.

A siffatti due scopi, a siffatti due modi, la seconda appellazione sarebbe il vero rimedio, il punto in cui troverebbero il loro compimento, la loro soddisfazione, ed i voti di chi cerca di avvicinarsi al giusto, ed il diritto di chi ne cerca l'attuazione, a tutela delle proprie ragioni.

Però tutto debbe avere i suoi limiti.

Un doppio esame, ed il ricorso ad un giudizio più autorevole ha già lasciato largo campo a discutere; la esperienza e la ragione hanno provato, non esservi maggior certezza in questi ripetuti esami. I litiganti debbono imputare a sè soli il non avere esaurito le prove.

Se per una parte, la incertezza dell'esito del giudizio è un danno pubblico e privato, per l'altra, il lungo piatire co'suoi incidenti, co'suoi stragemmi, crea ben sovente uno stato di cose, se non fa lace, almeno molto fittizio; i fatti si complicano, prendono un aspetto artificiale, ed invece di chiarirsi, ben sovente tutto si intorbida.

E qui cade un'altra osservazione, che avrebbe bisogno di venir anche essa provata, ma che è una verità, massime per coloro che son soliti vedere le discussioni giudiziarie non dalla sedia curule del magistrato, ma da quella minore, da cui si prepara e si instruisce il piato.

Le cause non sono mai, fuorchè per casi rarissimi, così semplici, come si considerano dal legislatore, il quale, in astratto, ne segna

le norme, e crede di averle determinate, quando, per esempio, distingue il *merito* dagli *incidenti*, la questione di *fatto* da quella di *diritto*. Infatti, tranne casi rarissimi, e la natura delle cose e l'artificio degli uomini, fanno delle cause più semplici un complesso involuto. Oltre di che non avvi causa, s'a pure la meno complicata, la quale non possa presentarsi e sia poi discussa e decisa sotto aspetti assolutamente diversi, in prima e seconda istanza. Potrei citarvi l'esempio di una causa, che comunque versasse sopra un fatto solo e semplice, venne interpretata e considerata sotto punti sempre diversi in prima e seconda istanza, e nel giudizio di Cassazione e nel giudizio di rinvio, ed in un secondo giudizio di Cassazione! So che uno, od anche molti esempi non provano, che non bisogna attenersi a ciò che possa essere accaduto in una od in altra causa, sibbene sopra ciò che accade frequentemente; ma precisamente quello che ho indicato è il caso comune.

Ed anzi, a quanti qui seggono onorandissimi magistrati, sarà avvenuto molte volte che in cause già trattate ripetutamente in merito, il giudice, massime superiore, nella deliberazione abbia creduto di non approvare nè il punto di vista dell'attore, nè quello del convenuto, ma quello del primo giudice, o di introdurne un altro del tutto nuovo.

E ciò conferma sempre il concetto della varietà dei sistemi (così diciamo noi) con cui una causa può essere condotta e decisa; ma lo addito fin d'ora come uno dai maggiori pericoli che corra la giustizia. Questo lo dico in anticipazione, perchè da uno degli articoli del progetto, mi sembra appunto volersi consacrare.

Il giudice, tranne quando vi sia interessato l'ordine pubblico, chiamato dalle parti contendenti a dirimere la loro differenza, non deve, non può farsi loro tutore, essere o ritenersi più acuto dell'acutezza dell'interesse individuale; ma quello che più importa, il più delle volte, il giudice che non ha contraddittore, che non sa il perchè non siasi quel tal sistema fatto valere, che non ne può misurare i vizi, lo accarezza con una predilezione ispirata da un sentimento di giustizia, e che s'impone ben sovente con effetto opposto, non fosse altro, perchè non permette alla parte soccombente il mezzo di averlo prima discusso e combattuto. Il Giudice però, che non vede la cosa sotto lo

stesso punto di vista, lo accoglie e lo traduce in sentenza.

Perdonatemi questa digressione, torniamo al nostro cammino.

Stavamo esaminando se convenga la seconda appellazione. Se parliamo in astratto, se parliamo del desiderio di raggiungere quanto più è possibile una migliore giustizia, sembra che la seconda appellazione sarebbe il modo più ovvio, il più semplice; ma oltre all'inconveniente che vi ho indicato, vi ha il giusto ed antico dettato, che non sempre il giudice superiore giudica meglio del giudice inferiore; che è una, non dico utopia, ma un'illusione, voler credere che a forza di replicati esperimenti giudiziari, venga maggiormente in luce la verità; che ciò qualche volta possa avvenire io non lo contesto, perchè la possibilità dei casi è infinita, ed io indicava testè il diverso modo con cui una questione può essere trattata; ma sostengo del pari che non è il prostrarla che basti, o conduca a far sì che in un terzo o quarto esperimento, la luce possa meglio lampeggiare agli occhi del magistrato.

Tuttavia se vi metto innanzi gli inconvenienti che nascono da questo successivo agitarsi di interessi così contrastati, e se voi badate sopra tutto a ciò che la tradizione ci ha conservato, che cioè se è utile anzi necessario per la giustizia il secondo appello, non così accade per le successive appellazioni, voi, credo, sarete pienamente convinti, che la seconda appellazione pura e semplice, si in diritto che nel fatto, con o senza esperimenti di novelle prove, rimane assolutamente da rigettarsi, e difatti nessuno qui sorse a proporla.

Ho tuttavia creduto occuparmene, si perchè avvi chi, sebbene sotto forme larvate, e con distinzioni ipotetiche praticamente impossibili, ne avrebbe fatto materia di studio, si in ragione dei motivi esposti che mi porgono occasione di far plauso al coraggio con cui la Commissione si è inoltrata in una via, che, a mio avviso, è la migliore.

La Commissione ha fatto un gran passo: spero, per mio conto, che lo faccia intiero; il passo innanzi sta nell'aver richiamato al suo vero carattere, alla sua vera natura certi giudizi che si deferivano alla Cassazione; mentre, lungi dall'essere di competenza dei giudici del diritto, stanno rigorosamente nella sfera del

giudizio di fatto, e così di quello che dicesi di *rievocazione*.

Ma il passo si trovò arrestato sul più bello del cammino, essa ha deviato, mi sia permessa la espressione volgare, falsando, a mio avviso, o disconoscendo il concetto, base della istituzione che voleva fondare, che è la integrità della legge, il *jus constitutionis*, con distinzioni, e con definizioni attraverso le quali, nella pratica, la istituzione perderà il suo carattere, non raggiungerà, od imperfettamente raggiungerà il suo scopo.

Esclusa adunque la seconda appellazione circa un secondo richiamo della natura stessa del primo, avvi possibilità di qualche altro rimedio?

L'appello, guardato da quello dei lati, che si presenta più naturale al litigante, il quale non accusa o di rado accusa se stesso di insufficienza ma sempre o quasi si attenda di censurare il giudizio per errore; diede naturalmente luogo a ritenere che se le *due* sentenze di prima istanza e di appello fossero *conformi*, si avessero quelle presunzioni di giustizia, che invece restassero dubbie ogni qualvolta vi fosse *disformità*.

Di qui nacque quel sistema che si disse di *Terza Istanza*, perchè, sebbene rigorosamente la *Istanza* fosse sempre la stessa *Prima*, vi fosse adito ad un *Terzo Giudizio*.

Questo sistema è caldamente propugnato da distinti ingegni, dirò anzi passionatamente voluto da molti che credono di poterne celebrare i vantaggi, ed invocano anche esperienza, simpatie, e quasi tradizioni.

Ma già altri oratori mi precorsero in questo argomento: scientificamente io lo ritengo risoluto, lo reputo anzi risoluto dai precedenti voti del Senato, dall'opinione pressochè universale in Italia, infine dalla necessità che non ci permetterebbe di attuare un tale sistema.

Vorrei però indirizzarvi qualche osservazione di quel genere piano che mi sono proposto di tenere in questa discussione. Vi sono alcuni non iniziati in queste discipline, i quali credono che questo sistema della Terza Istanza sia proprio il vero mezzo di realizzare la giustizia, sedotti anche da quell'apparenza di aver chi tra due giudizi discordi pronunzia in terzo, ed in modo definitivo.

Essi non veggono, non sono colpiti fuorchè da questo fatto; ma non sanno, o dimenticano, che con questo sistema, essi sono privati del

mezzo, così necessario per l'esercizio dei diritti, per la tutela e la ricerca della verità, cioè della facoltà di fornire novelle prove, di produrre nuovi documenti.

Al vantaggio ipotetico di far pronunziare un terzo fra due discordi, sacrificano il diritto naturale, di dar maggiori prove.

Essi si condannano a subire l'immobilità del giudizio nello stato di Prima Istanza, la rinunzia a qualunque mezzo per far valere tutto ciò che sarebbe stato possibile e conveniente di far conoscere al giudice d'appello, tolgono, in una parola, distruggono la più bella prerogativa, la stessa natura dell'appello che sta sopra quei due punti: « possibilità dell'errore nel giudice; possibilità d'imperfezione nelle deduzioni. » A loro basta la possibilità dell'errore nel giudice, e la vogliono illogicamente, cioè quando il giudice superiore, il quale deve aver maggior autorità del primo, siccome quello che è chiamato a giudicare il giudizio del primo, quando il giudice superiore ha emendato la sentenza dell'inferiore: è allora che si fa nascere l'opportunità, la convenienza e possibilità di andare in Terza Istanza.

Ma se ciò nell'ordine giuridico non mi sembra sostenibile, non meglio fondate sono le opposte ragioni, miste un po' di sentimento, un po' di politica, non oso dire di interesse locale, che si pongono innanzi.

L'Italia, si dice, è una, politicamente, moralmente, ma in materia giuridica l'Italia ha molte tradizioni particolari. Perchè vorremo noi abbandonare in modo assoluto questa diversità di tradizioni? Per quale ragione, e con quale potenza vorremo noi fonderle tutte in un crogiuolo e farle tutte di un pezzo? cosa impossibile! Lasciamo che in ciascheduna parte d'Italia venga liberamente svolgendosi, attuandosi quello che è il vero concetto generatore della giurisprudenza: la giurisprudenza è l'applicazione di una regola astratta a casi concreti; ma i casi concreti che succedono alle falde dell'Etna, sono molto diversi da quelli che succedono alle falde del Monviso; sarebbe una violenza, un pericolo voler ridurre ad una uniformità impossibile, abitudini diverse, bisogni disparati, interessi locali.

Non voglio entrare nel campo politico; ma, senza esagerazione e senza timore, credo potersi ritenere che ormai siamo tutti convinti che la unità della legislazione è in massima il primo

elemento, la prima condizione dell'unità e della forza della Nazione.

Qui però stiamo nel campo della giurisprudenza, e di chi debba sentenziare definitivamente circa le differenze proposte avanti i Tribunali.

Ora, o si tratta dell'interpretazione di quella norma astratta, che si dice legge, e questa può e deve essere uguale tanto ai piedi del Monviso, come alle falde dell'Etna; o si tratta di applicare questa norma astratta ai singoli casi, e questo entra nell'apprezzamento delle circostanze che deve farne il giudice, e che costituisce la più preziosa, la più necessaria delle sue prerogative, anzi il vero scopo della sua missione, il prudente uso dell'*arbitrio boni viri*.

Collo ammettere e riconoscere nel giudice la podestà, ed anzi il debito, che, tenute ferme ed indefettibili le norme della legge, esso possa applicarle ai singoli casi, e secondo le circostanze, non è da temersi che giuridicamente la cosa possa ingenerare inconvenienti.

Nel sistema opposto di troppa prevalenza o di difformità di usi o giurisprudenza localizzata, avvi un inconveniente maggiore e che mi apparve testè quando l'onor. Senatore Poggi parlava delle due Corti supreme di giustizia (credo che così si chiamassero) di Palermo e di Napoli. E invero comunque parti dello stesso reame, distinte, divise dal mare, avrebbero potuto presentare (non dico che presentassero) diversità tra loro, senza che ferissero di soverchio, od apparissero materialmente ingiuste.

Trasportatevi invece alle separazioni talvolta necessariamente convenzionali che dividono le giurisdizioni, pensate al confine, che la maggior parte delle volte non è nemmeno naturale, tra il territorio di un Comune ed il territorio di un altro Comune, finitimi entrambi, ma sotto giurisdizioni diverse. In tal caso accadrebbe che a destra di una linea ideale, di un sentiero, di un rigagnolo, la legge s'interpreterebbe in un modo, e a sinistra in un altro. Appunto dove regioni antiche o nuove, naturali od artificiali hanno tanti punti di contatto, precisamente in questi punti di contatto finitimi si troveranno interessi pressochè uguali, ciò malgrado, regolati, esercitati in modo diverso, talvolta opposto. Siano pure codesti argomenti di un ordine inferiore. Io ritengo, quanto alla Terza Istanza, vagheggiata da taluni dei nostri concittadini, che ov'essi spassionatamente si pon-

gano a misurarne le conseguenze, forse rinunzierebbero ad un sistema che, almeno quale da essi è, meglio che desiderato, creduto, non regge alla prova sì dell'interesse vero dei litiganti, come della ragione giuridica o politica.

Messo adunque in disparte anche il sistema di una *Terza Istanza*, veduto come due gradi di giurisdizione bene esercita, con giudici probi, sapienti, ed autorevoli che soddisfanno all'interesse dei litiganti, ci rimane però ancora qualche sollecitudine?

Sì, quella della legge.

La legge è una norma più o meno esattamente scritta, prestabilita, alla quale tutti debbono obbedire, alla quale tutti debbono rendere omaggio, alla quale nessuno debbe negare reverenza.

Mi duole che le parole da me premesse in ordine al riordinamento giudiziario, vengano in certa maniera a contrastare con questa mia proposizione, con questo precetto, con questa massima. Però nell'Aule legislative deve esservi maggior libertà di quella che si abbia in qualunque altro luogo, non tanto per esaminare un sistema che attualmente ha forza di legge, e che lo potrebbe ancora avere qualora venisse confermato dalla sapienza del Parlamento, quanto, per vedere se si trovi alcun che a ridire intorno al nostro ordinamento giudiziario. La legge, sta e bisogna avvezzare tutti a rispettarla, e porre il Magistrato, e lo dico fin d'ora sebbene sia invadere un po' un'altra discussione, bisogna, dico, porre il Magistrato in tale grado d'onoranza, che tutti vengano ad inchinarsi dinanzi a lui.

In un regime costituzionale, cioè in uno Stato nel quale chi deve imperare, chi deve prevalere, è la legge, e nel quale per conseguenza il giudice finisce per essere, nei limiti della legge, l'arbitro vero, io non so in qual modo coloro, che tanto si affannano per cercare delle garanzie, ora in una od altra combinazione, che possa più o meno influire sugli interessi del paese, non abbiano veduto, che la prima garanzia è quella di una magistratura la quale sia rispettata sì dal potere esecutivo come da coloro che debbono implorarne i dettami; ma su questo ritorneremo un'altra volta.

Dunque, ripetiamo, la legge sta, ma quel precetto può essere dubbio, può essere travisato, disconosciuto, posto in non cale, velatamente od apertamente calpestato.

All'osservanza della legge tendono tutti gli ordini civili, tutti gli ufficiali amministrativi, il Principe al sommo della piramide, gli altri ciascheduno nella propria sfera.

Se minacciata, se disconosciuta, chi provvederà all'*integrità della legge* nella sfera giudiziaria?

All'*unità* della legge risponde l'*unità* di chi la interpreta, di chi ne ha il sacro deposito.

Che siavi in uno Stato nuovo formato di tanti, in prima disgiunto, maggior necessità di una sola giurisdizione, la quale venga a tutelare la integrità della legge, non mi sembra possibile non esserne assolutamente convinto.

Per me, non saprei immaginare un Collegio Giudiziario qualsiasi, al quale si affidi la cura della legge, e non sia solo, e non sia uno per tutto il Regno.

Ma precisamente perchè, meglio che nella Legislazione Francese, od in alcun testo di diritto Romano, nella natura delle cose è scritta la distinzione tra il *jus legis*, il *jus constitutionis*, ed il diritto individuale dei litiganti, noi ci dobbiam domandare quando è che la legge, *et jus constitutionis*, corre pericolo, e richiede un verdetto supremo, autorevole che ne ristabilisca, ne rivendichi l'*integrità*, l'*ingenuità*? Allorchè, uso parole scritte in uno degli articoli delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile, allorchè in una sentenza, in un provvedimento si attribuisce ad un testo di legge un senso diverso da quello che discende dalla naturale significazione delle parole, dalla connessione delle medesime e dalla intenzione del legislatore.

Questo è il vero caso normale, in tutti gli altri casi, vi può esser ingiustizia individuale, ma la legge rimane integra; fuori di questo non avvi pericolo cui si debba riparare con rimedio straordinario.

Che una *rejudicata* abbia attribuito a Tizio piuttosto che a Sempronio una proprietà; che abbia dichiarato che un contratto passato tra Mario e Cajo, sia una locazione, piuttosto che una vendita e via discorrendo, *vi potrà essere*, o *non*, una sentenza ingiusta; lo fosse anche: se col disferenziare delle leggi non viene offesa la sua integrità, la sua autorità, non havvi ragione di pericolo, o di minaccia per tutti.

Ma sorgono qui coloro i quali si preoccupano e corrono dietro ad un fantasma di una giustizia ideale, ipotetica, e dicono: ma insomma,

voi volete fare un'astrazione impossibile, costringete il giudice, chiamato a vedere se in una sentenza si abbia bene o male interpretata la legge, a sceverare il suo giudizio, e la sentenza esaminata da tutte le circostanze di fatto, da tutti gli apprezzamenti, per dare un verdetto che stia nell'astrazione; lo condannate a respingere il reclamo contro una sentenza ingiusta, a consacrare una vera *ingiustizia individuale*, perchè non avvi ancora la *ingiustizia sociale*.

Rispondiamo, anzi tutto, che la *ingiustizia individuale*, è una semplice *ipotesi*, perchè l'esaurimento dell'a giurisdizione di merito non permette più di fare indagini, tanto meno giudizi; in ogni modo, proclamiamolo pure.

Sì, o Signori, questo è il portato della ragione, il portato della scienza, e permettetemi di dire, il portato dell'esperienza.

Se volete un secondo appello, in questo caso abbiate il coraggio di ammettere un secondo vero appello, vi sia o non vi sia disformità di sentenza; ma se respingete la seconda appellazione, che, in ipotesi, è la sola, la quale dà il modo di rivedere la supposta ingiustizia, per quali motivi potreste sceglierne una imperfetta?

Qui è tempo di venire al famoso mezzo del *travisamento* degli atti, dei documenti, delle prove, ecc. ecc., mercè cui si giunge a travisare lo scopo, ed il concetto fondamentale del reclamo in diritto. Se ne preoccupava grandemente il Ministero nel suo progetto, e più ancora la Commissione nella sua Relazione, e nelle proposte modificazioni; ma, per mio avviso, non ancora con sufficiente efficacia, ed è in questo che non concordo nemmeno nel progetto della Commissione, che non dubito sarà accettato dal Ministero.

A modo di preliminare, faccio una prima osservazione: havvi chi respinge la Cassazione (mi valgo della parola per facilità di spiegazione), perchè venuta di Francia. Venga d'onde vuole non monta; però è notevole che le istituzioni, quantunque buone in astratto, trapiantate non producono sempre i medesimi effetti. Ne volete una prova?

La Corte francese amministra la giustizia a 37 milioni, eppure è quasi al corrente; invece le quattro Corti italiane di Cassazione che amministrano la giustizia a 25 milioni, hanno quell'enorme arretrato che tutti sanno.

Ne sapete una delle ragioni, anzi forse la ragione principale che detta da un avvocato come detta da un Ministro è pur buona, anzi necessaria a sapersi?

Non revoco in dubbio i meriti insigni dei nostri supremi collegi di Cassazione; constato soltanto nella giurisprudenza di taluni una facilità, una propensione ad entrare nel giudizio del merito, o *del fatto*, sulle risultanze degli atti e delle prove; ora perchè un articolo del Codice civile dichiara che le convenzioni legalmente formate tra le parti hanno forza di legge, si pretende di considerare come *legge* gli atti, con cui i contraenti o i litiganti spiegano le loro intenzioni, come offesa delle regole probatorie lo apprezzamento che siasi fatto dal giudice del merito.

Da queste facilitazioni od ampliamenti, nate certamente da un sentimento di giustizia, fini per trovarsi, in certo modo autorizzato, pel successo ottenutosi in casi consimili, lo aumentarsi de' ricorsi, nei quali la violazione di regola di diritto, la erronea applicazione, la non applicazione, il disconoscimento dei caratteri o degli effetti giuridici, degli atti, delle prove invase i campi riservati alla vera questione di diritto consacrato alla tutela, alla integrità della legge.

Sono completamente d'accordo con l'onorevole Senatore Poggi il quale diceva la giustizia non star tanto nella legge con cui voi organizzate la Magistratura, quanto nella sapienza, nelle garanzie che vi presenta il magistrato. Non sono tra coloro che sospettano il giudice del merito di formar la sentenza in modo da eludere la censura del giudice del diritto, nè tra quelli che sospettano il giudice del diritto di lasciarsi trascinare nel fatto. No, solo mi preme di pregare gli onorevoli Colleghi della Commissione a voler provvedere in modo più efficace e sicuro, di quello per essi creduto bastante, onde non si apra e non si lasci aperto alcuno di quei varchi, per cui si ha un secondo appello, senza alcuno dei vantaggi che vi sarebbero incrementi.

Qual è il vantaggio di un secondo appello? È di presentare una seconda volta il fatto sotto tutti i punti di vista, con cui fu esaminato dal giudice.... Ma gli onorevoli miei Colleghi della Commissione accennano volermi dire qualche cosa.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io pregherei l'o-

nor. Senatore Ferraris ad osservare l'art. 5. il quale, se non m'inganno, ripara all'inconveniente da lui accennato.

Senatore FERRARIS. L'osservazione dell'onorevole Relatore mi fa avvertito che dalle parole colle quali mi sono espresso, il mio concetto non è venuto abbastanza preciso. Vedremo dunque se, rientrando in carreggiata, io riesca a meglio spiegare il mio pensiero.

Quando una sentenza si dilunga dal retto senso della legge, quando al precetto del legislatore se ne sostituisce un altro, in allora, ma allora soltanto, ha ragione di risvegliarsi quella sollecitudine per la Cassazione, unica vera base dell'ulteriore esame dopochè il giudice del merito ha pronunziato sul fatto; allora è opportuno che un collegio superiore rivendichi e dichiari quello che è la verità legale, la genuina intelligenza della legge. Però se il giudice non ha espressamente disconosciuta la legge, ciò malgrado, potrà riputarsi che il giudicato ha offesa la legge?

Ora che cosa dice il progetto all'articolo 5?

« Sono però soggette ad annullamento per *falsa applicazione* di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito, dopo di aver ritenute le *condizioni di un fatto* o le *clausole di un atto*, diano loro una *definizione* od un *effetto diverso* da quello che loro spetta per legge. »

Ommetto (chè forse troveranno il loro tempo) le osservazioni, che avrei a fare sulle singole parti e sulla locuzione; afferro solo il concetto generale, e dico che, a malgrado delle esclusioni che si leggono nel primo capoverso dello stesso art. 5, il secondo capoverso, che ho testè letto, finisce per riprodurre e formulare, od almeno far consacrare la conservazione delle massime di giurisprudenza, intorno al *travisamento*.

Se il giudice del diritto è chiamato ad esaminare, se il giudice del merito alle condizioni dei fatti e alle clausole di un atto ha dato una definizione, conforme alla legge, è tratto dalla natura della disamina stessa ad entrare nelle viscere del fatto, a scandagliare *se e come* il giudice del fatto abbia *stabilito* quelle condizioni; per decidere se la *definizione* sia giusta e legale, se il termine di confronto è il fatto o l'atto; per vedere se gli *effetti* attribuiti al fatto od all'atto siano *conformi* o *contrari* alla legge, bisogna apprezzare il fatto nella sua essenza; vedere se l'atto celebrato tra Tizio e Sempronio, se il fatto il quale ebbe a passare tra Caio

e Mario abbia sì o no la tale o tale altra natura, tale da potersi applicare questa o quell'altra conseguenza. In tal caso, per questo scopo, il giudice del diritto entra a discutere, non della legge che sia stata erroneamente intesa; e per farsi grado a quella, che si vuol tuttavia dire con parola francese, *falsa applicazione* (meglio erronea, onde stare nella maggior proprietà della parola, tanto necessaria in questa materia), il giudice del diritto si farà necessariamente giudice del fatto; e noi sappiamo quali sono le conseguenze che vengono dalla larghezza della *fausse application*.

Quindi anche in ipotesi, se riscontrasse chiaro e limpido il caso previsto, in questo caso, domando io, havvi offesa alla legge? No. Vi sarà un atto al quale i giudici del merito hanno creduto di attribuire i caratteri (mi spiego con esempio sempre materiale) di vendita, mentre sarebbe di locazione o viceversa. E che perciò? Ne viene forse che in altro caso possa quella sentenza essere invocata? È perfino impossibile che nell'immensa varietà dei fatti vi si possa attagliare. Ma comunque, voglio supporre, si ripetano tutti gli stessi aggiunti, e sia possibile il dire che intanto, si applicano o si disapplicano le norme proprie. Sia pure, siamo sempre allo stesso punto: ciò non turba la integrità della legge.

Invece, qual è il pericolo del sistema di allargare il campo alla violazione di legge? Io non debbo tener conto di sospetti circa il proposito di chi formola i motivi di una sentenza, debbo presumere che il giudice proceda lealmente, e dico, che all'opposto sarebbe un caso singolare; quello nel quale per una parte si trovassero così spiccatamente stabilite le condizioni di fatto, e le clausole di un'altra, e d'altro lato fossero così apertamente disconosciuti i precetti della legge.

Praticamente succede sempre codesto, che una parte vuol trarre il criterio del giudice del merito in un senso, e l'altra lo tragge in un altro, e, per dirimere le controversie, necessariamente il giudice del diritto, invece di stare nel diritto, entra effettivamente nel fatto.

Questo interverrebbe di certo, non esito a presagirlo, e l'esperienza sarà per convincere chiunque terrà poi l'occhio all'applicazione di questa legge, se mai sarà sancita, che cioè sotto il colore del cercare le conseguenze e gli effetti delle condizioni di un fatto e di clausole d'un

atto, il vostro Collegio Supremo avrà fallito la sua missione; si avrà un giudizio di seconda appellazione, con questo inconveniente che, invece di rifare il giudizio nella sua naturale ampiezza, in tutti i suoi disparati elementi, lo si guarderà poi dal lato minore, tanto perchè vi si possa appiccicare una arbitraria ed infida censura di violata conseguenza del diritto. Non vi sarà chi non trovi modo di ricorrere, e non crediate di giungere a limitarne il numero con quei rimedi che con tanta autorità vi indicava l'onorevole Senatore Poggi; la sezione dei ricorsi, quand'anche ristabilita (non so se sia stata soppressa per voto di avvocati), non potrebbe diminuire il numero dei ricorsi tranne pel rigetto a causa di vizi preliminari, di difetti manifesti, il che si potrebbe raggiungere con semplice decreto.

Nè cotanta diminuzione si recherebbe dallo allontanare la sede del Collegio Supremo, accentrandola con unità nella capitale. Sebbene sia possibile che taluni ricorsi si facciano per dispetto subitaneo, e perchè se ne possa esperire nella stessa od in più vicina sede; perocchè non si deve fare assegnamento nè formare le leggi col proposito di renderne difficile il benefizio.

Quello che all'opposto è vero si è che, aperto il varco, col sistema proposto nell'art. 5, non mancheranno i più strenui per ingegno e per facondia, di sapere ben essi rendere difficile, impossibile il rigetto per *manifesta* insussistenza.

Invano poi si spererebbe che la Suprema Curia sedendo tutti i giorni e con giudici diversi, possa tener fronte all'accorrere dei richiami, tanto più volendola investita della cognizione dei ricorsi che forse a più migliaia si agglomererebbero, a far tempo dal 1° gennaio 1872 sino al giorno in cui entrasse in esercizio.

Al vantaggio, alla necessità che vi sia un Collegio Supremo che senza imporre colla forza, serva, coll'autorità della dottrina, a mantenere l'integrità della legge, a stabilire una giurisprudenza non immobile, ma progressiva, avvi anche questo risultato, stabilire, a capo, nelle regioni superiori della magistratura, taluni i quali più che del fatto si occupino delle parti superiori del diritto, degli studi necessari al progresso della scienza, col perfezionamento della teoria congiunta colla pratica.

Ma, o Signori, se voi volete affidar loro una

così alta e sublime missione, io ve ne scongiuro (potrei essere in errore), ma vogliate vietar loro qualunque indagine estranea al diritto, tagliate netto, segnate precisa, profonda, insuperabile la separazione.

Quindi io mi trovo ad avere delineato quale sarebbe in questa parte il mio concetto, quando v'ho detto che la Commissione aveva fatto un passo avanti, di cui non poteva a meno di lodarla, ma che mi doleva che ella non ne avesse fatto uno maggiore.

Il passo fatto è di aver restituito al fatto, al giudizio di *rirovazione* taluni casi, che non appartenevano al diritto. Mi dolgo non abbia ammessa tutta la separazione, non abbia avuto l'ardimento di restringere il giudizio di *diritto* a quello che solo può e deve farne parte.

Ma per compire questa separazione con giustizia, e con risultato, bisogna allargare la *rirovazione*; commetterla *allo stesso Giudice*; aver in esso fiducia, e dargli facoltà di rivedere se medesimo.

Dicendo *allo stesso Giudice*, o Signori, io accenno ad un concetto fondamentale che è nella mia mente, e che è il più grande omaggio che io possa rendere alla magistratura. È tempo di smettere questo sistema di continua diffidenza. Se il Giudice cade in errore di fatto, non posso, non debbo credere che egli possa ricusare di correggere se medesimo, quando l'errore gli sia dimostrato, quand'anche sia di criterio.

L'articolo 494, lo sappiamo tutti, storicamente è il portato di quella massima, per cui si diceva che i Magistrati Supremi non possono errare in punto di diritto; si diceva che *habent omnia jura in sinu pectoris*, e sebbene si ricordasse pur sempre, che *res facti prudentissimum quemque fallit*, tuttavia non si poteva ammettere vi fosse altro errore, tranne quello del non aver avvertito un fatto, non mai quello che si fosse errato nell'apprezzamento del fatto, o come si diceva di *criterio*.

Ora però il prestigio dei Collegi di giudicatura non sarà offeso, anzi accresciuto dalla facoltà, che loro si faccia, senza sospetto, senza diffidenza, di rivedere con maggior larghezza i loro giudizi di fatto.

Non scenderò per ora a maggiori particolari, riserbandomi di farlo con emendamenti; avverto, e tengo che si avverta fin d'ora che con questo prudente accrescersi dei mezzi e dei casi di *rirovazione*, si soddisfa anche il desiderio di

coloro che non vorrebbero differita di troppo l'ultima definizione dei loro piati giudiziarii, soddisfatto un altro desiderio più o meno dichiarato, ma del quale infine è d'uopo tenere qualche conto, non fosse altro per l'influenza sulle deliberazioni del Parlamento, e sullo asserito dell'opinione pubblica; perocchè, ridotta al diritto, la missione della Suprema Magistratura, collocata nella Capitale del Regno, potranno nelle varie sedi dei giudici del fatto sperimentare quei mezzi, almeno la maggior parte di quei mezzi, che si prediligono dai fautori della terza istanza, non inceppati dalla necessità delle due *disformi*, non limitati dalla facoltà di novelle prove nel giudizio di appello.

Se vi fu circostanza, in cui desidererei, di aver tutta l'autorità necessaria per fare accettare una mia proposta sarebbe codesta.

Il mio concetto si riassume in questo: un Collegio supremo, unico, che giudichi unicamente se la legge sia stata violata: l'attribuzione ai giudici del merito, agli stessi giudici, con ampiezza prudente, di rimedio straordinario di revisione.

Non mancano gli esempi, non mancano gli insegnamenti, non mancheranno le norme che ci rassicurino.

Studierassi anche e procurerassi modo di trovare Magistrati che coi loro studi, colla loro autorità conciliino sempre maggior riverenza ai loro pronunziati, senza preoccupazione politica, senza animo di parte.

Queste idee ho creduto dovervi esporre con forme meno adatte, e talvolta, con qualche calore, ma per intima convinzione, e col proposito di servire alla giustizia, di far opera utile ai litiganti.

Io non posso finir meglio fuorchè col raccomandarle al Senato per quanto so e posso, onde abbia una qualche tregua quella bufera che travolge i litiganti da una *giurisdizione all'altra*; con spese la maggior parte delle volte senza nessun utile risultato, profuse, affinché possiate colla saviezza vostra efficacemente provvedere a far cessare gli inconvenienti, che nessuno più di noi deplora.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori.

Sono stato incerto, sono stato lungamente esitante a pigliare la parola nella discussione generale del progetto presentatoci dal Guardasigilli.

Mi era parso che la discussione fatta nel-

l'Aula di Firenze, terminata coll'ordine del giorno 23 marzo 1871, fosse stata così compiuta, e vi si fossero talmente rilevati i pregi ed i difetti delle due Istituzioni, che si contrastano il campo, la Corte di Cassazione e la Terza Istanza, che niente da me si potesse dire di nuovo o di meglio, di ciò che fu detto.

La mia esitazione è cresciuta assai più quando ho letto la splendida relazione del Ministro Guardasigilli che precede il suo progetto di legge.

Vi è una minuta, chiara, elegante esposizione di tutti i principii i quali informar debbono l'Istituzione di un Supremo Magistrato. Essa vi dipinge come in un quadro le necessità storiche, politiche e pratiche, che debbono far preferire il sistema di una Cassazione unica a quello della Terza Istanza. Aggiungete a questo i complimenti, le aggiunte, i chiarimenti che si leggono nella Relazione della Commissione, e per verità il mio ingegno nulla sapeva escogitare che non fosse detto, o scritto. Però la discussione, che ha avuto luogo in quest'Aula mi ha persuaso che pure ci è ancora qualche cosa da dire; giacchè si è messa in mezzo un'idea nuova, la *conciliazione*.

Ora, io piglio quest'argomento (e sarò breve): *È ella possibile una conciliazione?* E per giungere al mio scopo, comincerò dal prendere ad esaminare gli Uffici principali della Suprema Magistratura, quali sono enumerati nel progetto di legge, e venir man mano dinotando per conchiudere in che sia possibile una conciliazione.

I principali uffici del Supremo Magistrato, che non chiamerò per ora Corte di Cassazione, sono enumerati nell'art. 9. Il primo ufficio di questo Supremo Magistrato è di pronunciare sulle domande di remissione delle Cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica.

Quale è lo stato attuale?

Abbiamo quattro Corti Supreme indipendenti tra loro. Se per ragione di sicurezza pubblica bisogna designare una Corte, non si può uscire dal territorio su cui impera una delle quattro Corti di Cassazione.

Vi è stata un'epoca funesta nella storia del nostro risorgimento, che per verità mi è doloroso di dover ricordare, Aspromonte. Bisognava designare una Corte, per ragioni di si-

curezza pubblica, che giudicasse coloro che, spinti da patrio amore, volevano, impazienti, battere una via che, secondo noi, invece di farci giungere alla mèta, ce ne avrebbe allontanati vieppiù. Il paese nel quale erano le Corti che giurisdizionalmente avrebbero dovuto esser prescelte era quello delle provincie meridionali dove regnava grande agitazione. La Corte di Cassazione di Napoli che per ragioni di pubblica sicurezza non poteva designare alcun magistrato che da lei dipendesse, delegò altra Corte sorella a fare la scelta fra le sue Corti. Fu giuridica questa delegazione?

Necessitas jus constituit. Questo è il solo principio, che poteva giustificarla. Fortunatamente la questione non fu discussa, poichè la magnanimità del Re concesse una generale amnistia. Oggi, o Signori, col presente progetto di legge questo sconcio viene ad essere tolto. Il supremo Magistrato che si affermerà in Roma, giudicando sulle suaccennate domande, può prescegliere qualunque Corte del Regno. Ognuno comprende che quest'attribuzione non può essere esercitata da un consiglio autonomo locale giudiziario.

Il secondo ufficio del Magistrato Supremo si è questo che esso deve nominare il magistrato, che deve procedere contro imputati di più crimini. In Ceprano e Cassino paesi limitrofi vi sono, vi possono essere malfattori imputati di più crimini. Bisogna, o Signori, designare una Corte che giudichi questi imputati venuti in potere della giustizia.

Qual è il sistema attuale?

Non può designare il Magistrato la Corte di Cassazione di Napoli, non può nominarlo quella di Firenze, perchè sono entrambe interessate. Bisogna che un Decreto Regio designi una terza Corte di Cassazione che decida quale delle due Corti deve procedere, e intanto mentre si studia di abbreviare gli imprigionamenti preventivi, i detenuti giacciono in carcere; attendendo che si determini il loro giudice. Col progetto di legge di un Supremo Magistrato che abbia sede in Roma immediatamente si determina il Giudice che deve giudicare di questi infelici.

Giudica pure la Magistratura Suprema del conflitto di giurisdizione fra le Corti di appello.

È divenuto storico un fatto che diede luogo a conflitto tra più Corti. Si trattava di un reato di uso sciente di carta falsa. Nacque contro-

versia se dovesse giudicare la Corte di Napoli o la Corte di Milano. Vi fu un decreto Regio che delegò la Corte di Cassazione di Napoli a decidere la questione. Questa pronunciò per la giurisdizione dei suoi tribunali. Intanto la Corte di Milano dichiarò nullo il decreto Regio, nulla la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli perchè *interessata*: fu pubblicato un secondo decreto che destina la Corte di Cassazione di Palermo a giudicare chi avesse ragione se la Corte di Cassazione di Napoli o quella di Milano. Intanto l'imputato era in carcere, e si andava discutendo tra le diverse Corti supreme, quale fosse il suo giudice naturale. Questo sconcio è tolto col progetto di legge in esame. Non può esservi che un'unica Magistratura: è impossibile l'autonomia locale.

Giudica il Supremo Magistrato sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili, pronuncia anche pene disciplinari. Signori, non bisogna illudersi, oggi non abbiamo una vera e propria magistratura italiana. Senza un indirizzo ed una guida comune, i magistrati son distinti in tante regioni quante sono le Corti di Cassazione. Non siamo informati di uno stesso spirito di corpo, perchè i Supremi Magistrati sono distinti. L'unità de' corpi si conserva coll'unità della disciplina, e questa è ora diversa secondo il diverso sentire delle quattro Corti di Cassazione.

Coll'instituzione del Magistrato Supremo in Roma avremo un centro Comune, diventeremo unico Corpo di Magistratura italiana, avremo la stessa disciplina, saremo informati allo stesso spirito, più stretta la fratellanza e la solidarietà. Così diventeremo più forti e più rispettati.

Dispiaceva all'on. Senatore Borgatti che non vi fosse fra gli uffici del Magistrato Supremo anche quello di dirimere i conflitti fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative; egli ha biasimato per questo il Ministro Guardasigilli, egli anzi ha veduto una specie di contraddizione tra la Relazione e il progetto, poichè mentre nella pagina nona si legge che la Corte di Cassazione veglia alla custodia dei limiti di tutti i poteri, nel numero 9 del progetto poi si concede alla Corte di Cassazione solamente il diritto di dirimere i conflitti di giurisdizione fra le diverse autorità giudiziarie, e non quelli che propriamente si dicono di attribuzioni tra l'au-

torità giudiziaria e l'amministrativa pura o contenziosa.

La contraddizione nella Relazione non vi è, perchè bisogna leggere non solo il primo periodo del numero terzo, pagina nona, ma tutti quelli che lo seguono; ed il concetto ne risulta molto chiaro.

Io per contrario lodo il disegno di legge, poichè non si concede al Tribunale Supremo il dirimere i conflitti di attribuzione, imperocchè alle tante questioni che il Senato deve risolvere nella discussione di questo progetto di legge, si sarebbe aggiunta quest'altra gravissima, sulla quale si è discorsi non solo in Italia, ma in molti Stati civili d'Europa.

Oggi è il Consiglio di Stato che decide di questi conflitti di attribuzioni. — Si dice: è desso giudice e parte; attribuiamone la conoscenza al Supremo Magistrato. — Si risponde: ma il Supremo Magistrato è ancor esso una parte. — Vengono i conciliatori e vi dicono: scegliamo un Tribunale misto, composto di magistrati e di appartenenti all'amministrazione. Come vede il Senato, è questa una questione gravissima, e non bisognerebbe certo complicare la presente discussione abbastanza difficile e larga con un'altra questione non ancora matura.

D'altronde nel progetto di legge è aggiunto questo, che il Supremo Magistrato debba giudicare di tutte le altre cause che a lui sian deferite da leggi speciali; si è lasciata aperta la porta; non si è tolto definitivamente al Supremo Magistrato il diritto di giudicare su questi conflitti di attribuzione, poichè una legge speciale potrebbe sancire che il Supremo Magistrato avesse anche il diritto di giudicare dei conflitti di attribuzioni.

Il Supremo Magistrato giudica nelle materie penali; pare che in ciò non vi sia dissenso nel Senato, nè tra coloro che sostengono la Corte di Cassazione, nè tra gli altri che vogliono la Terza Istanza od altro Magistrato Supremo di revisione: il Supremo Magistrato o rigetterà il ricorso o casserà la sentenza impugnata, rinviando la causa a nuovo giudizio. E questo è propriamente l'essenza della Corte di Cassazione.

È vero, che oggi non abbiamo un solo Codice penale, vi è però un solo Codice di procedura penale comune, e la più parte dei ricorsi, come conoscono gli esperti di questa materia, non versano che sulla violazione delle forme che tendono a mantenere l'integrità e la verità dei

giudizi, per cui anche non avendo un Codice comune, anche con due Codici penali, quello del 1859, ed il toscano, pure avendo una procedura comune, tanto più ch'è prossimo ad essere presentato, come ha assicurato l'onorevole Guardasigilli, il progetto di un Codice penale, vi è già la necessità che un Supremo Magistrato unico giudichi nelle cause penali da Corte di Cassazione. Il diritto penale fa parte essenziale del diritto pubblico; è uno sconcio che qui si condanni a morte ed in Toscana no; che in Toscana un fatto costituisca reato, e qui no. È più necessario avere un Codice penale comune, che un Codice civile e di procedura civile. E se la cosa è così, non volete istituire un Magistrato unico che applichi il Codice penale e vegli alla esatta esecuzione del Codice di procedura penale?

Dunque su questo argomento è impossibile qualunque accordo tra coloro che sostengono l'interesse generale di una unica Suprema Magistratura in Roma, con coloro i quali vogliono la conservazione delle autonomie locali giudiziarie o come sono, oppure modificate e menomate di attribuzioni.

La disputa propriamente comincia, onorevoli Colleghi, quando si tratta di giudicare dei diritti politici e civili; perchè vengono in lotta gli interessi generali cogli interessi locali. Quale deve essere la Suprema Magistratura? È essa possibile la costituzione di un Supremo Magistrato unico che non sia una Corte di Cassazione? Ecco come io pongo la questione.

Io credo, o Signori, che dove esiste un Governo rappresentativo, sia una necessità costituzionale l'istituzione di un Tribunale Supremo che non sia assoluto, che non diventi il despota della giustizia, per usare la frase del Guardasigilli.

Signori, il Macchiavelli, che ne sapeva molto dell'ordinamento delle istituzioni, nel capitolo 1° del libro III dei suoi Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio, dopo di aver detto che *un'istituzione non vive la vita sua naturale se non quando spesso è ritirata verso i principii*, ci dà questi insegnamenti. Permetta il Senato che io legga pochi versi:

« Epperò (parla delle istituzioni) quelle sono meglio ordinate ed hanno più lunga vita che mediante gli ordini suoi, si possono spesso rinnovare, ovvero che per accidente, fuori di detto ordine, vengano a detta innovazione; ed è cosa più chiara che la luce, che non si rinnovando

questi corpi, non durano. Il modo del rinnovarli è, com'è detto, ridurli verso i principii suoi, perchè tutti i principii delle sette, e delle repubbliche e dei regni conviene che abbiano in sè qualche bontà, mediante la quale ripigliano la prima reputazione e il primo aumento loro. *E perchè nel processo del tempo quella bontà si corrompe se non interviene cosa che la riduca al segno, ammazza di necessità quel corpo . . .* Questa riduzione verso il principio, parlando delle repubbliche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca. »

Ora, o Signori, vediamo l'amministrazione della giustizia come deve essere ordinata nei governi assoluti.

Nei governi assoluti l'amministrazione della giustizia è parte essenziale del potere esecutivo, che è congiunto col potere legislativo: tutto si concentra in una sola mano. I magistrati non sono che mandatari del principe. Ebbene in questi governi, nei quali i magistrati non sono che i mandatari del principe, l'istituto del supremo Magistrato non può essere autonomo ed indipendente affatto dal potere esecutivo. Quando i governi assoluti hanno voluto temperarsi con forme proprie degli Stati ordinati a governo libero, hanno accolto la istituzione di un supremo Magistrato autonomo, ma si han conservato il diritto di rimuovere i giudici e di risolvere i dubbi. Quando questo corpo si corrompe, il governo lo rinnova. La riduzione al segno si fa per accidente estrinseco. Nei governi rappresentativi il magistrato diventa il terzo potere dello Stato, potere che si costituisce affatto indipendente dagli altri poteri. L'ordine giudiziario in Italia, secondo il nostro Statuto, è un potere che non ha nessuna relazione nè diretta nè indiretta col potere esecutivo e legislativo, tranne la nomina dei magistrati; ma costoro quando sono nominati divengono inamovibili, e se la Magistratura Suprema è unica, sono inamovibili anche dalla sede e diventano magistrati a vita.

Ora, o Signori, lo stato libero vive di limitazioni; il potere esecutivo è sotto il controllo dei due rami del Parlamento e dell'ordine giudiziario che nega la esecuzione ai suoi decreti quando sono in conflitto con la legge. Il potere legislativo è diviso tra la Camera dei Deputati, il Senato, il Ministero ed il Re.

E nell'ordine giudiziario le preture hanno il

controllo dei tribunali; il tribunale ha il controllo della Corte d'Appello.

Il Supremo Magistrato, non dovrebbe avere nessun controllo? Diceva l'onorevole Panattoni « io non credo all'infallibilità di questo Corpo » e tanto meno vi credo io.

Questo Corpo, o Signori, che diventerebbe senza un controllo? Diventerebbe ben presto un'autorità assoluta oligarchica, infesta a tutti gli altri poteri, diventerebbe il despota della giustizia. Non avendo esso alcuna dipendenza organica dal potere esecutivo, essendo la sua azione perfettamente libera, autonoma ed indipendente, non tarderebbe a menomare l'autorità, e la forza del potere esecutivo, negando esecuzione a' suoi decreti, e regolamenti, come creduti difformi dalla legge, perchè così vuoi colà, dove si può, ciò che si vuole.

Il potere legislativo farebbe le leggi. Il Supremo Magistrato senza controllo porrebbe sè, il suo arbitrio, in luogo della legge. Potrebbe diventare o uno strumento di tirannide governativa, o grande centro di opposizione secondo gli umori che sono nel paese.

Un Corpo senza controllo, senza freno, senza limitazione, è un Corpo che, ci dice Macchiavelli, non dura, non ha vita lunga; e se non si rinnovi e si ritiri a' suoi principii si corrompe, e il rinnovamento, soggiunge Macchiavelli, si fa mediante gli ordini e per accidenti estrinseci. Sa il Senato quali sono g'i accidenti estrinseci nei governi rappresentativi? Se il Supremo Magistrato, invece di affermar la legge, afferma se stesso, il proprio arbitrio, se il paese è agitato, se governa un Ministero poco scrupoloso, avrete la riduzione al segno mediante la violenza. Che se queste circostanze tutte non concorrano, avrete immediata la riforma legale del Corpo che ne limiti l'azione. Occorre dunque costituire il Supremo Magistrato, in modo che mediante i suoi stessi ordini continuamente sia ritirato verso i suoi principii. Così vivrà della sua vita naturale, nè morrà prematuramente per intrinseca corruzione. Ed a ciò provvede mirabilmente il sistema di cassazione; il quale ha il suo germe nel diritto de' padri nostri, ma il cui ordinamento organico è nuovo, perchè nuovi gli Stati rappresentativi. Due sono i limiti del Supremo Magistrato ordinato a sistema di cassazione; la separazione del giudizio di diritto da quello di fatto, il rinvio della causa, in caso di viola-

zione di legge, alla cognizione di altro Magistrato.

Il tribunale di revisione, quelli fondati sul principio della doppia conforme, sono stati uccisi definitivamente da' principii immortali della rivoluzione francese e dalla istituzione degli Stati rappresentativi. Essi sono stati definitivamente uccisi in Italia. Facciamo dunque riposar nella pace dei sepolcri, e il tribunal di revisione di Modena, e quello della Terza Istanza del Lombardo Veneto.

Ci diceva l'onorevole Senatore Borgatti nel suo arguto e facondo discorso, che coloro che propugnano l'istituto della Corte di Cassazione non sieno d'accordo fra loro, e per dimostrare questa proposizione, ne arrecava due argomenti. Il primo era questo: « adottato il sistema della unificazione legislativa, la pluralità delle Cassazioni è un assurdo grave, è una contraddizione del sistema unificatore, contraddizione che non potrebbe più oltre continuare senza pregiudizio della unificazione, e senza pericolo di veder menomato il prestigio delle nostre istituzioni. Ebbene, tra i quesiti proposti dal Ministro alla Commissione per preparare un progetto di legge intorno all'ordinamento della Corte di Cassazione vi è anche questo nel N. 6: *Questo Tribunale di Cassazione dovrà essere unico per tutto il Regno?* »

Ma non si avvede l'onorevole Senatore che il N. 6 contiene un quesito e non una proposta? Si facevano studi per preparare il progetto di legge, e questi studi doveano essere ampi e di tutte le opinioni. Si sapeva che alcuni fuori di questo recinto, poichè qui niuno ha osato propugnare la pluralità delle Cassazioni, si sapeva dunque come alcuni fuori di questo recinto, e fra gli altri uno dei più distinti avvocati del foro napolitano, che io per ragione di onore nomino, il Savarese, sostenessero che sieno possibili più Corti di Cassazione, anzi utili.

Ieri stesso ci è stato distribuito un opuscolo di un egregio magistrato napolitano, il quale sostiene che, sotto il rapporto politico, scientifico e pratico, l'unità della Corte di Cassazione segni un regresso nel cammino della libertà, annienti la scienza, ritardi l'amministrazione della giustizia.

D'altra parte nel regno delle due Sicilie regolate dagli stessi codici eran vissute senza danno due Corti di Cassazione, l'una in Na-

poli e l'altra in Palermo, e la rappresentanza della città di Palermo ne domandava e ne domanda la conservazione; ma, Signori, esse eran possibili, perchè il Governo era assoluto: due o più magistrati supremi, nonostante l'unità della legislazione è per governi di simil guisa lo stesso. L'unità del dritto si conserva mediante l'amovibilità de' magistrati, e la decisione del dubbio di legge riservata al Re. D'altronde la competenza dell'autorità giudiziaria è limitata al solo diritto privato, riservata al governo o ad altro corpo la controversia de' diritti politici e del contenzioso amministrativo.

Dunque anche questa opinione si doveva studiare, discutere e valutare.

Il secondo argomento si è: l'art. 2 contraddice l'art. 21.

Nell'articolo 21 il signor Guardasigilli vuole che nel secondo rinvio si possa giudicare ancora del fatto con qualche limitazione; la Commissione dice il contrario, ma le sono questioni secondarie, sulle quali potrà esservi una conciliazione.

La conciliazione però è impossibile nel principio fondamentale, poichè se voi non disgiungete il giudizio del diritto dal fatto, se non ordinate il rinvio, se concedete il diritto di giudicare al Supremo Magistrato del merito delle cause, affermereste l'infalibilità del Supremo Magistero, costituireste un Potere assoluto ed invadente non solo sopra i giudici minori, che dovrebbero non giudicare *ex animi sententia* secondo detta l'intelletto loro e la legge, ma accettare come legge la volontà del Supremo Magistrato, ma sopra tutti gli altri Poteri dello Stato, la cui azione libera ed indipendente sarebbe assorbita, o diminuita.

Si è detto che la Corte di Cassazione sia un istituto politico concentrato, che male sia riuscito in Francia, e che anche essa abbia avuto la sua parte nella catastrofe di quel paese.

Signori. In Francia si è parlato e discusso del concentramento e del discentramento nell'ordine amministrativo, ma non è giunta a mia notizia che alcuno abbia messo in dubbio la bontà dell'istituto della Corte di Cassazione, e tanto meno siasi proposto la sua riforma nei principii fondamentali che la informano. La Corte di Cassazione è un monumento imperituro del genio francese: non bisogna sconoscerlo, bisogna confessarlo. La Francia a ragione n'è superba. Ma è un istituto politico! Ma in che

sensò è un istituto politico? La magistratura nei governi liberi è un Potere costituzionale, è il terzo Potere dello Stato, per cui nell'ordinarlo fa d'uopo esaminare in quali relazioni debba essere cogli altri Poteri, ed ordinarlo in modo che la sua azione sia libera ed indipendente, e contornata di freni e di limiti, mediante i quali possa esser ridotta al segno per virtù sua propria, per moti intrinseci e non per accidenti estrinseci. Sta al culmine dell'ordine giudiziario la Corte di Cassazione. E siccome tutto l'ordine giudiziario è un potere costituzionale, un istituto politico, così la Corte di Cassazione n'è il principale. Ed è in questo solo senso che sia un istituto politico. Esso non ha nessuna dipendenza nè dal Potere esecutivo, nè dal Potere legislativo, ed è difficile che diventi strumento di tirannide governativa, come si è detto in quest'Aula, perchè non essendo un Corpo assoluto, ma limitato, anche volendo non potrebbe divenirlo, perchè trova nella separazione del giudizio di fatto da quello di diritto e nei giudici inferiori la resistenza che cotrappesa la sua azione.

Si è detto: noi vogliamo un magistrato che giudichi nell'interesse delle parti. La legge abbia pure il suo custode in qualche altro istituto. Ma, Signori, la Corte di Cassazione giudica sulla istanza delle parti: essa dev'essere adita dalle parti per esplicare la sua azione, e la parte non l'adisce che per la tutela de' suoi interessi privati. Il contendente dice al Supremo Magistrato: questo giudicato è nullo, perchè il giudice era incompetente, perchè ha violato il diritto, perchè non ha osservato le forme essenziali alla integrità de' giudizi. Però (e in ciò sta l'eccellenza dell'ordinamento), mentre, o Signori, la Corte di Cassazione protegge l'interesse del litigante, rinviando a nuovo esame quelle cause nell'a cui definizione si è violato il diritto, provvede nello stesso tempo anche all'interesse generale, perchè, annullando il giudicato, richiama al segno il giudice che l'ha pronunciato, e ritirando la legge a' principii suoi, la garantisce contro le arbitrarie interpretazioni, e creando una giurisprudenza, conserva l'unità del diritto formolato ne' codici. Chi può negare che le Corti di Cassazione creano una giurisprudenza? Essa talvolta varia, e progredisce, come variano e progrediscono le idee. Ma queste varietà son poche, e diminuiscono assai più col sistema del secondo giudizio a

sezioni riunite. Il consultore Spinelli notò che in 34 anni di vita nella Corte di Cassazione di Napoli, che rappresenta due terzi delle cause di tutte le Cassazioni d'Italia, non si erano prodotti che dodici dubbi di legge. E sapete quante sono state le questioni definite a sezioni riunite nel 1870 e 1871 nel Napolitano? Non sono state che quattro nel 1870 e due nel 1871.

Si è detto che col sistema di cassazione i giudizi si prolungano e le spese si aumentano. Altri hanno dimostrato che ciò non è vero, o almeno molto esagerato. Ma sia questo un difetto proprio di tale istituto: è il difetto degli Stati liberi. Il governo assoluto è più rapido nella sua azione e spende meno del governo libero: questo si muove più lentamente, e costa più: preferireste perciò il governo assoluto al governo libero; un'assoluta oligarchia giudiziaria ad un istituto che trova nel suo congegno il modo di rinnovare e rinvigorire gli ordini della giustizia?

Signori. Io ho già cominciato dal dire che esitava a discorrere, poichè mi pareva che nulla si potesse dire di più e di meglio di quello che sia stato detto e scritto; e per verità di nuovo ho detto niente, solo ho dato uno svolgimento più largo al modo come dev'essere ordinato il Magistrato supremo in un governo libero. Su i principii fondamentali di esso, in quanto a me, è impossibile una conciliazione: essa può essere nei particolari del progetto.

Il perchè io credeva da principio che la discussione generale sarebbe stata molto ristretta, e che quella sugli articoli, lunga e larga, affinchè da essa uscisse un disegno di legge degno dell'alto senno del Senato.

Io dunque finisco, e finisco col dire: Nel 1865 abbiamo compiuto un grande atto politico che è appunto l'unificazione legislativa, che è il più forte cemento dell'unità politica. Essa non pertanto distrusse molte consuetudini ed interessi molti. Lo scontento non fu lieve. Mi trovava in quel tempo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli nei primi di gennaio dell'anno 1866, e dovetti per ragion di ufficio fare la relazione sull'amministrazione della giustizia, all'assemblea generale della Corte.

Il Codice di Procedura Civile aveva principalmente agitato tutto il foro, fino da giungerne l'eco al Parlamento. Ben lo ricorda l'ono-

revoles Guardasigilli cui diressi un telegramma sulla fittizia agitazione.

Sapete di che discussi? dei pregi del Codice di Procedura Civile; affrontai così la pubblica opinione traviata, cercai di rischiararla. Finito il discorso; uno degli Avvocati più distinti del foro, che era tra'miei migliori amici, mi fece questo complimento: *una legge cattiva non poteva avere un interprete migliore*; gli risposi; leggete il capo primo del libro secondo di Macchiavelli relativo alle varie cagioni le quali spingono gli uomini a lodare le cose antiche e ad accusare le nuove, ed attendete a giudicare almeno un anno. Ho la previsione che nel gennaio 1867 il vostro parere non sia più quello d'oggi.

Così si è verificato.

La procedura civile oggi, benissimo si riconosce, rappresenta un progresso fatto sulle precedenti legislazioni e la biasima solo qualche curiale, che vede più spediti i giudizi e diminuito il suo lucro. Gli uomini intelligenti la vorrebbero ancora più finita e più perfetta; ma che cosa nell'umanità è perfetto, e non si perfeziona col tempo e col progresso delle idee?

Lo stesso fenomeno osserveremo, ne son sicuro, nella Venezia, e nelle provincie romane, dove l'unificazione legislativa è più recente.

Del resto, perchè tanto esitare? Nella legge organica giudiziaria comune a tutto il regno è istituita un'unica Corte di Cassazione.

La giustizia, vi si dice, è amministrata dai Conciliatori, da' Pretori, da' Tribunali dalle Corti di appello, *dalla Corte di Cassazione*, numero singolare messo in antitesi del numero plurale usato per le minori magistrature. Lo stesso linguaggio si usa nel determinare le attribuzioni di ciascun magistrato; il *singolare* in contrapposizione del *plurale* per designare che *una* è la Magistratura suprema, più i Magistrati minori.

I processi verbali c'insegnano che ciò fu fatto dopo solenne discussione.

Un articolo solo delle disposizioni transitorie ci fa sapere che vi sieno quattro Cassazioni, e la tabella delle sedi delle Magistrature ci completa la notizia, che riseggano cioè a Firenze, Napoli, Palermo e Torino.

Bisogna tuttavia vivere nel provvisorio, o compiere l'unificazione coronando l'edificio giudiziario?

Il Senato, ch'è un Corpo eminentemente conservatore, vorrà ritornare indietro, cancellare tutto un passato, riformare il contenuto delle leggi per adattare ad un tribunale supremo, che niuno degli oppositori del disegno di legge ha saputo dirci quale debb'essere? Posta in questi termini la controversia, al Senato è risolverla. Faranno forse velo al vostro maturo giudizio gl'interessi locali? Potremmo mai immaginare che li preferireste agl'interessi generali?

Io voterò il progetto di legge colla coscienza di compiere un dovere come Senatore; qual Napoletano ho il dolore di essere stato sfornato dal mio dovere a dare questo voto.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io parlerei nello stesso senso degli onorevoli Poggi e Mirabelli. Ma per aderire al voto espresso dall'onorevole Senatore Mirabelli, che cioè sia ristretta la discussione generale e sia piuttosto larga la discussione degli articoli, rinuncio alla parola nella discussione generale, riservandomi a parlare nella discussione degli articoli.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Allora la parola.....

Voci. A domani!

Voci Domani è festa. A posdomani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è dunque rimandato a venerdì.

La seduta è sciolta (ore 6).

